

AperTO - Archivio Istituzionale Open Access dell'Università di Torino

Gli statuti del capitolo di Sant'Evasio nel XVI secolo

This is the author's manuscript

Original Citation:

Availability:

This version is available <http://hdl.handle.net/2318/18897> since

Publisher:

Interlinea, Novara

Terms of use:

Open Access

Anyone can freely access the full text of works made available as "Open Access". Works made available under a Creative Commons license can be used according to the terms and conditions of said license. Use of all other works requires consent of the right holder (author or publisher) if not exempted from copyright protection by the applicable law.


(Article begins on next page)

Il duomo di Casale Monferrato

STORIA, ARTE E VITA LITURGICA

Atti del convegno di Casale Monferrato,
16-18 aprile 1999

Diocesi di Casale Monferrato

interlinea  edizioni

GLI STATUTI DEL CAPITOLO DI SANT'EVASIO NEL XVI SECOLO

Nel diritto canonico, dal medioevo a oggi, si parla di statuti anche per designare le disposizioni convenzionali destinate a regolare la vita interna degli organi collegiali come le associazioni di fedeli, le confraternite e i capitoli di canonici. Si tratta, in quest'ultima notoria accezione, di norme a carattere regolamentare che sono approvate da istituzioni le quali, senza essere titolari di un potere legislativo pieno, tuttavia godono di una certa autonomia, riconosciuta dalla Chiesa, che consente loro di disciplinare la composizione e la vita interna dell'ente.¹ Attualmente il *Codice di diritto canonico*, emanato nel 1983, prevede, ai canoni 505 e 506, che i capitoli delle cattedrali e delle collegiate debbano avere propri statuti.² Sia nel passato sia nel presente, gli statuti sono il testo normativo fondamentale per disciplinare la costituzione e i compiti dei capitoli canonicali.

La genesi e l'affermazione dello *ius statuendi* – cioè del diritto dei capitoli di approvare proprie norme per regolare il funzionamento dell'istituzione –, sono state accuratamente ricostruite da Mario Viora; egli afferma che, quando a un certo punto della sua evoluzione, il capitolo assunse i caratteri della persona giuridica, volle anche esercitare il diritto di statuire sugli affari interni, secondo un principio pertinente alle persone giuridiche corporative, un principio già accettato dal diritto romano. Nel 1221 una Decretale di papa Onorio III, inserita poi nel *Liber Extra* (X, 1, 4, 9), stabilì che i capitoli, approvati i loro statuti, li sottoponevano all'approvazione del vescovo. Secondo Viora si tratta della prima circostanza in cui l'autorità pontificia riconobbe espressamente lo *ius statuendi* dei capitoli. Col tempo, l'intervento del vescovo si limitò a una conferma formale e in molti luoghi scomparve del tutto.³ A questa tendenza non fu estranea la dottrina canonistica che, dal basso medioevo all'età contemporanea, orientò i capitoli a comporre i propri statuti senza domandare al vescovo alcuna approvazione; in ciò svolse un ruolo determinante an-

che la glossa al *Liber Sextus*, che legittimava autorevolmente i capitoli a non ricorrere all'ordinario in materia di statuti.⁴ Nessuna novità significativa emerse dal concilio di Trento, che si limitò a prendere atto della situazione esistente nei singoli capitoli cattedrali o collegiali, senza esigere espressamente la redazione di statuti.⁵ Soltanto il *Codex iuris canonici* pio-benedettino del 1917 obbligò i capitoli ad approvare propri appositi statuti.⁶ Può essere interessante rilevare che, dal medioevo in avanti, il capitolo di Sant'Evasio,⁷ in caso di approvazione di nuovi statuti, seguì abbastanza fedelmente la disposizione di papa Onorio III, sottoponendo alla conferma del vescovo le proprie disposizioni statutarie; avrebbe potuto non farlo, legittimamente.

Gli statuti capitolari sono, com'è noto, norme di diritto particolare della Chiesa e, come tali, sono sempre stati limitati da alcune fonti legislative prevalenti:⁸ essi devono rispettare la legislazione della Chiesa universale, le disposizioni pontificie e conciliari, la normativa dell'ordinario, la consuetudine dello stesso capitolo. Proprio le consuetudini, specie se memorabili, hanno svolto un ruolo importante nel formare le prime regole dei capitoli.⁹ Nella vita giuridica del capitolo di Sant'Evasio, dal medioevo al periodo contemporaneo, troviamo ricordate, oltre agli statuti, delle consuetudini particolari, obbligatorie per i canonici.¹⁰

Dopo questa breve premessa, forse un po' ovvia ma utile per inquadrare la legislazione statutaria ecclesiale, è giunto il momento di parlare degli statuti capitolari della chiesa di Sant'Evasio. Nell'età medievale il capitolo della chiesa di Sant'Evasio – allora soltanto collegiata – ha emanato quattro statuti generali: nel 1254, nel 1286, nel 1293 e nel 1316. Si tratta di testi già abbastanza studiati;¹¹ le prime tre compilazioni furono pubblicate da Francesco Gabotto e Umberto Fisso.¹² La quarta raccolta, del 1316, ci è stata tramandata grazie alla preziosa trascrizione del

canonico casalese Giuseppe Fabrizio De Conti.¹³ Gli statuti medievali presentano notevole interesse al fine di un'indagine sulla legislazione capitolare casalese, ma in prospettiva diacronica esulano dall'argomento di questa relazione, dedicata in particolare al Cinquecento. Tuttavia i testi normativi medievali del capitolo cattedrale, essendo la premessa storico-giuridica di quelli successivi, saranno richiamati quando ciò risulterà opportuno per chiarire l'evoluzione delle norme statutarie nel tempo.

Prima di affrontare l'argomento della legislazione capitolare della cattedrale casalese nel XVI secolo, è opportuno fornire un cenno sulla condizione del capitolo di Sant'Evasio. Mi sembra che il capitolo nel Cinquecento tendesse a crescere, seppure con fasi alterne, per prestigio, per la consistenza delle prebende, per le transazioni finanziarie,¹⁴ per i riconoscimenti ottenuti dal potere pubblico. Questo ulteriore aspetto appare abbastanza evidente, dalla concessione, del 10 agosto 1530, con cui l'imperatore Carlo V conferì al prevosto Giovanni De Gaiis – segretario imperiale¹⁵ – e ai suoi successori, la dignità di conte palatino e *ad personam* gli concesse la laurea in leggi.¹⁶ La carica di conte palatino era un privilegio rilevante, non solo grazie alle prerogative giuridiche connesse al titolo,¹⁷ ma anche e soprattutto a causa del carattere onorifico legato al Sacro Romano Impero: i superiori dei capitoli imperiali,¹⁸ in particolare dei capitoli delle città sedi della corte cesarea, come Aquisgrana, Vienna, Praga, erano conti palatini.

Tra l'altro vi è stata, in certi periodi, una forte sintonia tra alcuni membri del capitolo e le vicende civili dello Stato di Monferrato; nel 1567, al tentativo antigonzaghese di Oliviero Capello¹⁹ diedero il loro appoggio politico ben tre canonici della cattedrale, compreso il prevosto, ai quali si aggiunse il parroco del duomo.²⁰ I capitoli cattedrali europei, specialmente nella delicata fase di transizione dal vecchio ordine del mondo medievale al nuovo assetto che coincide con la nascita dello Stato moderno, hanno sovente svolto, a livello politico-amministrativo, un ruolo di non poco rilievo; inoltre, come ha recentemente sottolineato una serie di colloqui internazionali realizzati da studiosi europei secondo un originale progetto di ricerca comune,²¹ il contributo dei canonici è stato in buona parte frutto sia dell'autonomia dei capitoli, sia del grande impegno di alcuni loro membri: così i canonici assunsero spesso funzioni

differenziate – ufficiali o di fatto – di carattere politico, istituzionale e culturale anche all'interno della società civile. Per quanto riguarda il capitolo casalese, un'indagine accurata sulle varie personalità che illustrarono il collegio canonico nel XVI secolo darebbe probabilmente risultati interessanti per comprendere gli atteggiamenti e le tendenze del clero casalese e monferrino. È comunque noto che il capitolo cattedrale di Casale ebbe, in età moderna, specialmente tra Cinque e Seicento, componenti insigni per lo zelo religioso, per la dottrina teologica e canonistica.²² A proposito di questo ultimo aspetto, va ricordata la cultura giuridica di alto livello presente a quel tempo in Casale. La capitale di Monferrato era sede di un Senato, di un supremo tribunale dove svolgevano la loro attività, come senatori e consulenti, giuristi di fama europea.²³ Presso la diocesi funzionava il tribunale episcopale, a cui il vescovo preponeva un proprio vicario giudiziario. E anche questa magistratura ecclesiastica era particolarmente efficiente e apprezzata per le sue decisioni; in proposito si deve menzionare la fervida attività del canonico Angelo Francesco Emilio,²⁴ che nella seconda metà del Seicento compose una imponente raccolta di decisioni del tribunale diocesano.²⁵ La biblioteca del capitolo cattedrale conserva ancora testi canonistici che segnalano la eccellente cultura giuridica di molti membri del capitolo.²⁶ Non va peraltro trascurato il clima culturale della capitale di Monferrato, singolarmente ricco di fermenti ideologici, letterari, artistici e politici, che costituivano davvero uno specchio delle nuove esigenze e dei problemi della realtà contemporanea.²⁷ Un esempio originale dell'orientamento di una certa parte della cultura casalese in materia religiosa si può rilevare nel dialogo *Torricella*,²⁸ opera di un segretario marchionale. Nel testo trovano occasione di confronto i grandi temi della polemica tra cattolicesimo e protestantesimo, affrontati con civile tolleranza, evidente riflesso di una particolare situazione locale in cui sembravano rispettate, come raramente a quel tempo accadeva, le diversità ideologiche delle diverse parti in lotta tra loro. A Casale funzionava il tribunale dell'Inquisizione romana, affidato ai Domenicani, che svolgeva concretamente un'attività repressiva dell'eresia; ma si doveva trattare di interventi molto sporadici, limitati ai casi più clamorosi.²⁹

Tornando agli statuti capitolari del duomo, va precisato che un elemento fondamentale per com-




**DECISIONES
CAVSARVM FORENSIVM
CVRLÆ EPISCOPALIS CASALENSIS**

siue rerum iudicarum
ab Auctore
ANGELO FRANCISCO EMILIO
L.V.D. Casale. Prothonotario Apostolico
Canonico Cathedralis olim eundem
Curie
Pro
Ill.^{mo} & Reu.^{mo} Episcopo Domino
HIERONIMO FRANCISCO

MIROLIO
Vicario Generali
*Duplici indice argumentorum & rerum
notabilium, non nullisque Sacre Rotæ
Romane Decisionibus in causis -
Casalensibus tum ex uarijs authoribus
recolectis, tum hæcenus non imprebhis
locupletata*

Scilicet ad hunc diem 16. mensis



prenderne l'evoluzione è la nascita della diocesi di Casale, studiata da Aldo A. Settia.³⁰ Nel 1474 la chiesa di Sant'Evasio da collegiata divenne cattedrale: il capitolo dei canonici restò, ma innovato, con una dignità ecclesiastica e oneri superiori rispetto al passato. Questa importante trasformazione giuridica doveva essere accompagnata da una modifica degli statuti esistenti, approvati dal capitolo dell'antica collegiata evasiana; le ultime disposizioni risalenti al medioevo – in particolare quelle del 1316 – furono ancora osservate, ma dopo aver introdotto ritocchi e aggiunte necessarie per adeguarsi alla nuova situazione. È evidente che la presenza del vescovo modificò di fatto e di diritto la vita del capitolo: i canonici ora dovevano assistere il presule nel servizio liturgico e nel governo della diocesi. È noto che il capitolo cattedrale era il senato del vescovo, l'organo che aveva il compito di consigliarlo e di collaborare più strettamente con lui.³¹ Con la nascita della diocesi casalese, i canonici avrebbero potuto approvare in blocco dei nuovi statuti; ma ciò era contrario al rispetto per la tradizione, caratteristico della sensibilità giuridica di quel tempo: il capitolo cattedrale evasiano proseguiva in continuità storica il capitolo della collegiata, dunque poteva mantenere gli statuti precedenti, però dopo avere introdotto le opportune variazioni. Tuttavia questa operazione di adattamento e integrazione degli antichi statuti dovette avvenire in modo frammentario, secondo le necessità del momento e, va pur detto,

con ritocchi forse un po' frettolosi. Questo risulta evidente sia dall'emanazione di numerose norme statutarie nel corso della prima metà del XVI secolo – segno di un laborioso periodo di transizione –, sia dal testo statutario generale approvato dal capitolo e confermato dal vescovo Bernardino Tibaldeschi³² l'11 febbraio 1513.³³ Il preambolo del documento riconosce esplicitamente che dopo l'erezione della diocesi di Casale e il passaggio della chiesa di Sant'Evasio da collegiata in cattedrale, il capitolo elaborò «quamplyres constitutiones et statuta, ultra statuta antiqua dictae ecclesiae, et quae de praesenti non reperiuntur autentica». È una traccia importante della normativa statutaria nuova, aggiunta alla precedente, ma in modo farraginoso, addirittura senza lasciare una fonte di cognizione delle disposizioni che avesse carattere autentico e ufficiale. Il capitolo si congregò per confermare e fissare per iscritto tutto il materiale statutario successivo al 1474; al riguardo si precisa che fu compito del capitolo «praedictas constitutiones antiquas ac alias novas cum aliquibus declarationibus antiquiorum statutorum in scriptis redigere, reformare, addere, et emendare».

È chiara la necessità di certezza del diritto per i canonici casalesi: dopo interventi frammentari e occasionali si voleva compilare un testo inconfutabile per regolare la vita interna del capitolo. Gli statuti del 1513 sono composti da 34 capitoli che contengono norme sulla celebrazione dell'ufficio divino e del-

I frontespizi del dialogo Torricella di Ottone Lupano, del manoscritto Decisiones causarum forensium... di Angelo Francesco Emilio, dell'edizione del 1713 di Statuta ecclesiae cathedralis casalensis.

le messe, sulla residenza dei canonici, sulle distribuzioni quotidiane, sull'assenza e sulle cause legittime di assenza. Sono statuti espressamente definiti di carattere integrativo e complementare rispetto al corpo normativo precedente;³⁴ tuttavia essi hanno pure uno scopo interpretativo, precisano il senso, la *ratio* delle norme più antiche. Va detto subito che un gran numero di tali disposizioni confluirono nell'ultima redazione cinquecentesca degli statuti, quella, imponente e definitiva, del 1595.

Ho già accennato al fatto che nel XVI secolo il capitolo evasiano approvò diverse norme statutarie, a più riprese; ma bisogna precisare la loro specifica consistenza, distinguendo tra statuti parziali e statuti generali: detto in altre parole, è necessario distinguere tra le norme, generalmente brevi, che regolano soltanto in parte la vita del capitolo e quelle che, piuttosto ampie, riguardano invece tutta o quasi tutta la disciplina dell'istituzione. È opportuno dare un cenno degli statuti seguendo l'ordine cronologico in cui sono stati emanati e tenendo sempre conto che la maggior parte delle disposizioni è poi stata inserita, talvolta con alcuni ritocchi, nell'ultima raccolta del 1595.

Gli statuti parziali sono abbastanza numerosi. Grazie alla segnalazione di Carlo Tibaldeschi, ho potuto reperire alcuni statuti capitolari parziali,³⁵ risalenti agli anni 1500, 1516, 1523 e 1532, contenenti pochi precetti; nessuno di essi fu trascritto dal De Conti probabilmente perché egli si accorse che le loro disposizioni erano più o meno confluite nelle successive raccolte del secolo XVI, oppure erano state abolite. Sull'argomento degli statuti parziali, va accennato, in sintesi, che il 29 ottobre 1500 il capitolo di Sant'Evasio approvò una norma diretta a evitare tra i canonici contese sulla precedenza e sulla collocazione dei canonici durante gli uffici divini.³⁶ Contengono regole molto succinte anche gli statuti del 26 giugno 1516,³⁷ e pure quelli del 3 gennaio 1523, riguardanti il servizio liturgico dei canonici, in riferimento alla settimana di prova;³⁸ altrettanto lo *Statutum novum* del 1532 sull'ammissione dei canonici al capitolo e sulla loro precedenza;³⁹ come la norma votata il 14 maggio 1540 – approvata da Giovanni Antonio Verulfi, vicario generale della diocesi, in nome del vescovo – con la quale si stabiliva che in futuro i canonici che avessero rinunciato al canonicato e alla prebenda in favore di qualche altro sacerdote, comunicandolo al papa, avrebbero conservato la facoltà di

sedere nel coro, la voce in capitolo e il diritto di regresso;⁴⁰ molto stringati sono anche gli statuti del 5 febbraio 1541 circa i legittimi motivi d'assenza dei canonici,⁴¹ e quelli del 16 gennaio 1545 che stabiliscono in materia successoria rispetto ai canonici defunti;⁴² sono tutti degli statuti parziali, brevissimi, che regolano marginalmente, solo in parte la vita del capitolo e che sono stati confermati dal vescovo oppure dal suo vicario generale. Invece gli statuti, integrativi rispetto a quelli del 1316, votati l'11 febbraio 1513 – di cui si è già detto – e quelli del 10 luglio 1595 sono statuti generali.

Gli statuti del Cinquecento, specialmente l'ultima redazione del 1595, sono particolarmente importanti, perché proprio in questo secolo l'intensa opera normativa del capitolo cattedrale di Casale riesce finalmente a fissare una legislazione durevole, che prosegue per secoli e arriva, vigente, sino al 1923. Se le riforme statutarie della prima metà del Cinquecento erano state determinate dalla necessità di adeguare la legislazione del capitolo della collegiata di Sant'Evasio alle nuove esigenze legate alla sede episcopale di recente istituzione, diversi, ulteriori motivi provocano il rifacimento integrale degli statuti nel 1595, con l'approvazione del vescovo Tullio Del Carretto.⁴³ È ben noto che il concilio di Trento, dal 1545 al 1563, fissò la dottrina cattolica e la disciplina canonica, restando per quattro secoli il punto di riferimento più importante della vita ecclesiale.⁴⁴ Il concilio tridentino aveva ribadito antiche disposizioni o stabilito alcune nuove norme sulla disciplina dei capitoli.⁴⁵ In particolare nella sessione 5, *de reformatione*, nelle sessioni 21, 22, e soprattutto 24, ancora *de reformatione*.⁴⁶ A proposito degli statuti capitolari – lo ripeto – il concilio non imponeva la redazione di statuti, ma si rimetteva agli usi legittimi dei singoli capitoli. Così esistevano capitoli che si reggevano con statuti, altri solo con consuetudini, altri sia con statuti sia con consuetudini.⁴⁷ Dopo l'emanazione dei decreti tridentini, era iniziata la loro applicazione all'interno delle diocesi; le visite apostoliche, promosse dalla Santa Sede allo scopo di verificare le condizioni della vita religiosa e pastorale in ciascuna chiesa locale, furono un valido strumento per promuovere la realizzazione dei decreti tridentini, anche di quelli riguardanti la vita dei canonici.⁴⁸

Casale ricevette due visite apostoliche dopo il concilio: nel 1577 quella di Girolamo Ragazzoni,⁴⁹

vescovo di Novara; nel 1584 quella di Carlo Montiglio, arcivescovo di Amalfi e vescovo di Viterbo.⁵⁰ Entrambi diedero suggerimenti per migliorare la vita del capitolo: il Ragazzoni diede molti consigli e nulla di particolare osservò sugli statuti capitolari della cattedrale; il Montiglio, forse più attento (tra l'altro era nativo proprio di Casale), andò molto a fondo nella visita e, riguardo agli statuti del capitolo cattedrale, rilevò che «essendo gli statuti della chiesa alcuni osservati et alcuni non, donde nasce confusione, però non manchi il capitolo, sotto pena di 10 scuti, fra il termine d'un anno far nuove costituzioni, valendosi però di quelli statuti, che suonno in uso, et accomodandosi ai tempi presenti et conformandosi al concilio de Trento et alli concilii provinciali. Con li quali [statuti] possino per l'avvenire regular il servizio della chiesa et del capitolo loro con intravvenimento, consenso et approbatione di monsignor reverendissimo ordinario».⁵¹

Sono chiare le parole del visitatore; emerge una situazione di incertezza del diritto statutario capitolare; di conseguenza sono perentori i suggerimenti al capitolo casalese. Che però non provvede nel termine di un anno prescritto dal visitatore, ma intervenne solo dopo un decennio.⁵² Probabilmente all'interno del capitolo si svilupparono difficoltà e resistenze all'esecuzione di questi ordini; resistenze che, in buona parte, dovevano trovare appoggio e sostegno nel diritto canonico, forse nel reclamare l'esistenza di antiche consuetudini casalesi *praeter e contra legem*.⁵³ Dunque, se così fosse, si spiegherebbe perché soltanto nel 1595 si arrivò a una nuova redazione degli statuti.

La raccolta del 1595⁵⁴ è suddivisa in 49 capitoli, ciascuno distinto da un numero progressivo e da un titolo proprio; non costituisce un testo normativo del tutto nuovo: a ben vedere, essa è una compilazione che rifonda il materiale preesistente, lo rielabora secondo le esigenze della Chiesa post-tridentina, lo assimila in modo organico, aggiunge anche recenti disposizioni, allo scopo di fornire uno strumento valido ed efficace per la consultazione degli statuti. Insomma mi sembra che il testo del 1595 presenti abbastanza il carattere della consolidazione normativa, voglio dire della consolidazione da intendersi secondo la formula teorizzata da Mario Viora per la storia giuridica.⁵⁵ Ora, la caratteristica degli statuti del 1595 di essere una rifusione del materiale preesistente con l'aggiunzione di nuove norme – proprio una sorta di consolida-

zione – permette con facilità di verificare il filo conduttore che unisce la versione ufficiale di fine Cinquecento agli statuti precedenti. Tra l'altro lo stesso testo specifica, a volte, se una norma risale alla consuetudine della chiesa casalese, se appartiene a uno degli statuti precedenti, se è il risultato di osservazioni dei visitatori apostolici e così via. C'è insomma da parte degli estensori degli statuti l'aspirazione di fare nuovi statuti, in ottemperanza ai canoni tridentini e alle osservazioni dei visitatori apostolici, ma emerge anche il collegamento alle tradizioni normative precedenti, nel segno della continuità. Si tratta di un richiamo all'antico che è garanzia dell'identità dell'istituzione, della propria consapevolezza di dignità, anche giuridica e legislativa, nonché della sua autonomia.

È abbastanza interessante il capitolo 1,⁵⁶ *de aetate requisita pro obtinendo canonicatu*, dedicato all'età richiesta per ottenere un canonicato nella cattedrale, perché consente di verificare le modalità operative e i principi ispiratori dei canonici casalesi nel formare o rielaborare i propri statuti. Il concilio di Trento aveva stabilito, ribadendo l'antica disciplina ecclesiastica, che nessun chierico poteva essere nominato canonico di cattedrale se non aveva compiuto i ventidue anni di età; tuttavia si ammetteva alla carica il chierico ventunenne, cioè colui che era già entrato nell'anno di vita che si sarebbe completato con il compimento dei ventidue anni.⁵⁷ La norma contenuta nel capitolo 1 degli statuti casalesi sancisce lo stesso principio: nessuno deve essere nominato canonico se non ha raggiunto almeno l'età per cui entro un anno dalla presa di possesso del canonicato possa ricevere l'ordine del suddiaconato; altrimenti, il conferimento della prebenda è nullo. Per diventare suddiacconi occorre ventidue anni compiuti, salva l'esistenza di una specifica dispensa papale. È di rilievo che in questo caso, quasi per giustificare la norma, gli statuti casalesi si richiamano sia all'antichissima consuetudine della chiesa di Sant'Evasio, sia alla recente disposizione tridentina («antiquissimae consuetudini eiusdem ecclesiae, ac dispositioni sacrosancti concilii Tridentini»): viene evidenziato, con palese compiacimento, che la prassi dei canonici di Casale coincide con la regola conciliare.

Può sembrare insolito che la norma, peraltro assai articolata, riguardante le modalità di nomina dei canonici sia collocata all'ultimo posto negli statuti, al capitolo 49, *de ratione conferendorum canonicatum*

in mensibus ad capitulum spectantibus.⁵⁸ Forse fu proprio concepita come la norma di chiusura di tutta la raccolta. Comunque sia, la regola stabilisce che, per antica consuetudine, il capitolo cattedrale assegna i canonici vacanti nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre; soltanto gli ecclesiastici più degni per pietà, dottrina e integrità di vita e costumi possono essere nominati canonici.⁵⁹ Nessun canonico in futuro può, in iscritto o a voce o in altro modo, promettere a qualche chierico di favorire la sua elezione a canonico della cattedrale, evidentemente per evitare abusi o atti simoniaci; chi violasse la regola, sarà privato per sei mesi dei frutti della prebenda e delle distribuzioni quotidiane; l'unico modo, da parte del capitolo, di eleggere un canonico al posto di un altro deceduto è il seguente: si convoca il capitolo e dopo aver cantato la messa dello Spirito Santo, tutti i canonici convergono in sacrestia, dove recitano il *Veni Creator* e l'*Oremus* proprio. A questo punto il prevosto, l'arcidiacono e gli altri prebendati propongono i nomi di coloro che sono ritenuti idonei a ricoprire il canonicato vacante. Poi si procede allo scrutinio; è eletto colui che riceve più della metà dei voti. Se la necessità lo richiede, «ex aliqua rationabili causa», il capitolo può anticipare la nomina del nuovo membro del collegio, anche prima della sepoltura del canonico che ha reso vacante una prebenda.

Nel capitolo 2,⁶⁰ *de observandis a provisus de canonicatibus*, si precisano le modalità della presa di possesso di un canonicato. Il nuovo canonico, da qualsiasi autorità sia stato prescelto, prima di essere ricevuto tra i confratelli, deve presentare i suoi titoli di nomina al capitolo; deve prestare giuramento, nelle mani del prevosto, di osservare «ad unguem» sia gli statuti, sia le lodevoli consuetudini della cattedrale;⁶¹ deve emettere la professione di fede tridentina prescritta da papa Pio IV; deve versare alla sacrestia una doppia d'oro di Spagna come si usa «ab immemorabili». Inoltre ci sono diversi oneri per il nuovo canonico, fosse anche l'arcidiacono o il prevosto: prima di esercitare tutti i diritti propri (soprattutto aver voce in capitolo, partecipare alle distribuzioni quotidiane), egli è obbligato a fare una settimana di prova, con peculiari incombenze (lettura delle ore canoniche, assistenza alla messa solenne come suddiacono ecc.); alla fine potrà essere riconosciuto idoneo all'esercizio della carica da parte del capitolo. Così avevano stabilito sia il visitatore apostolico Carlo Monti-

glio⁶² nel 1584, sia le antichissime consuetudini della chiesa casalese. La disciplina relativa alla settimana di prova è contenuta nel capitolo 4, *de hebdomada probatoria facienda*.⁶³ In più il nuovo canonico è obbligato a versare dieci scudi alla sacrestia della chiesa cattedrale. Per comprendere quest'ultima disposizione – connessa all'esborso di una doppia d'oro di Spagna menzionato dal capitolo 2 – va ricordato che il concilio di Trento aveva proibito, bollandola come pratica vessatoria, indecorosa e sospetta di simonia, che i nuovi canonici versassero qualcosa a titolo di tributo d'ingresso ai vecchi canonici, al momento di entrare nel capitolo;⁶⁴ la prassi di curia aveva persino vietato che il canonico di recente nomina offrisse il pranzo ai colleghi;⁶⁵ tuttavia i concili diocesani consentivano il pagamento da parte del nuovo canonico di una specie di diritto d'ingresso, purché si impiegasse per un pio scopo e non a vantaggio dei vecchi canonici. Così stabilivano anche i decreti dei concili⁶⁶ promossi dagli arcivescovi milanesi; alla provincia ecclesiastica di Milano apparteneva pure la diocesi di Casale. Dunque il capitolo casalese lascia sopravvivere formalmente una norma consuetudinaria molto antica, anche se inammissibile per il diritto generale dopo l'emanazione dei decreti conciliari; ma, mutandone la finalità pratica, la adatta alle disposizioni tridentine richiamate dal visitatore Montiglio⁶⁷ e a quanto sancito dai sinodi diocesani; insomma l'obbligazione, abbastanza onerosa per il nuovo canonico, rimane, però non è più a vantaggio dei canonici anziani, ma favorisce sia la sacrestia, sia la chiesa.

Il capitolo 6 degli statuti, *de loco, et praecedentia provisorum de canonicatibus*,⁶⁸ dispone sulle precedenza e, in particolare, stabilisce che i canonici di nuova nomina, anche se eletti come coadiutori, debbono collocarsi all'ultimo posto, sia in coro, sia in capitolo, sia nelle processioni. Però aggiunge che col tempo i coadiutori possono prendere gradualmente il posto occupato dai canonici più vecchi (passati ad altra posizione) o deceduti. La norma casalese destò l'attenzione di Augustin Barbosa, uno dei massimi canonisti dell'età moderna. Infatti il Barbosa, nel suo monumentale trattato sui canonici e le dignità capitolarie, ricordò espressamente questa disposizione statutaria casalese come contraria al diritto canonico generale, dunque a suo parere invalida, perché i canonici coadiutori avrebbero dovuto sempre occupare l'ultimo posto. In proposito il Barbosa rammenta una

esplicita pronuncia, contraria alla prassi casalese, della Congregazione dei Riti del 10 dicembre 1619.⁶⁹ I testi del Barbosa costituivano una fonte autorevole della cultura canonistica, circolavano in tutto il mondo cattolico ed erano conservati e studiati anche a Casale. I canonici di Sant'Evasio, nonostante una così autorevole pronuncia, non modificarono mai la regola sui canonici coadiutori, evidentemente perché l'antica consuetudine della chiesa locale veniva considerata prevalente – secondo la valutazione dottrinale dei canonici estensori dei nuovi statuti e dei loro successori – rispetto all'interpretazione del famoso canonista portoghese. Il diritto particolare in questo caso ebbe la meglio, con l'approvazione del vescovo.

I capitoli dal 7 al 13 disciplinano la residenza personale dei canonici.⁷⁰ È noto quanto il concilio di Trento abbia insistito su questo argomento. Ma si deve precisare che in questo caso gli statuti del 1595 richiamano e approfondiscono la normativa precedente, specie quella del 1513 che conteneva quasi le stesse norme, basate sul diritto canonico medievale e sulle consuetudini.⁷¹ Su questo punto gli statuti medievali,⁷² passati parzialmente in quelli del tardo Cinquecento, erano già molto rigorosi. Anche i visitatori apostolici Ragazzoni⁷³ e Montiglio⁷⁴ diedero prescrizioni assai rigide in materia. Nel testo del 1595 i canonici debbono assistere, fin dall'inizio, agli uffici divini che si svolgono nella cattedrale secondo le modalità descritte negli statuti (capitolo 7, *de residentia et distinctione horarum seu punctorum*).⁷⁵ Il canonico assente, che non prende parte alle funzioni, è punito dal *punctator* con una pena pecuniaria e non partecipa alle distribuzioni quotidiane, cioè alle assegnazioni in natura o in denaro introdotte per favorire la presenza dei canonici. Comunque l'assenza è scusata nel caso si realizzino alcune circostanze espressamente previste dalle norme statutarie: si considera come residente quel canonico impedito a partecipare all'officiatura corale perché deve svolgere un servizio fuori diocesi o fuori città su incarico del vescovo o del capitolo (capitolo 8, *de immunitate non residendi non concedenda praeterquam pro negotiis episcopatus, et ecclesiae*). I canonici che cadono ammalati o in città o fuori diocesi – dove si trovano su incarico del vescovo o del capitolo – vengono considerati presenti; se invece un canonico, allontanatosi per curare i propri affari, si ammala, allora viene considerato non residente, salvo il caso che egli si faccia trasportare in

città (capitolo 9, *de absentibus infirmis habendis pro residentibus*). Gli statuti del 1513 elencavano una per una le diverse, ricorrenti patologie che potevano incomodare i membri del capitolo; e, curiosamente, in questo stesso corpo normativo si trova, per la prima volta, la previsione, tra i motivi legittimi di assenza dalle funzioni capitolari, del caso di canonici che, a scopo terapeutico, sono sottoposti a cure termali indispensabili per recuperare la salute e poter partecipare nuovamente alle celebrazioni comuni; invece se un canonico frequenta le terme senza essere malato, viene considerato assente. La regola statutaria del 1513⁷⁶ è stata riprodotta identica negli statuti del 1595 (capitolo 10, *de infirmis proficientibus ad balnea*). La presenza esplicita e minuziosa di questa causa di giustificazione, sia nel 1513, sia nel 1595, mi fa pensare che, almeno a partire dai primi anni del XVI secolo, non fossero pochi i canonici casalesi assenti per recarsi ai bagni termali.

Altra circostanza esimente dalla residenza è il pellegrinaggio, previsto con un certo rigore riguardo alle mete: una volta nella vita è permesso ai canonici di recarsi a Loreto o a Roma, assentandosi per due mesi e non oltre. Ciò è consentito, nel corso di un anno, soltanto a due canonici, e sempre che intervenga un'apposita autorizzazione del capitolo (capitolo 11, *quod semel in vita liceat limina apostolorum et domum Lauretanam invisere*). Inoltre è concesso che, nell'anno santo, col permesso del capitolo, cinque canonici per volta si rechino a Roma per il giubileo e, durante il viaggio, abbiano facoltà di visitare anche Loreto. Il soggiorno fuori sede non può durare più di due mesi, altrimenti i canonici sono considerati assenti (capitolo 12, *de facultate petendi anno iubei limina apostolorum, et seu dictam domum Lauretanam*).

Il concilio di Trento aveva energicamente proibito le assenze dei canonici – sia di cattedrali, sia di collegiate – superiori a tre mesi durante l'anno, togliendo addirittura vigore a qualunque disposizione contraria del diritto particolare, si trattasse di statuti o di consuetudini.⁷⁷ La norma statutaria casalese è, valutando solo l'aspetto quantitativo e nominalistico, ben più restrittiva di quella conciliare: prevede formalmente due mesi invece di tre. Tuttavia essa va coordinata con il capitolo 23, *de immunitate non residendi ultra XXV dies cuiusque mensis, et de processionibus habendis*,⁷⁸ che ritorna sul problema della residenza, fissando alcune regole caratteristiche. Coloro che ot-

tengono dignità e canonicati in cattedrale sono obbligati a risiedere per venticinque giorni durante il mese; hanno la facoltà di allontanarsi dalla residenza, solo per cinque giorni, al fine di occuparsi dei propri affari particolari; in tale caso non perdono le distribuzioni quotidiane essendo considerati presenti. La Santa Sede ha approvato questa consuetudine che è osservata in Casale da tempo immemorabile e per di più è stata confermata dallo statuto approvato dal capitolo il 5 febbraio 1541;⁷⁹ inoltre, precisa il testo, la regola è seguita da tutte le cattedrali delle diocesi confinanti con quella di Casale.⁸⁰ È evidente che se l'obbligo di soggiornare è di venticinque giorni mensili, ciascun canonico può assentarsi per circa cinque giorni al mese: sono sessanta giorni complessivi di vacanza giustificata durante l'anno, coincidenti ai due mesi di assenza continua di cui si può usufruire in caso di pellegrinaggio. La regola dei venticinque giorni non piacque e non fu approvata dal visitatore apostolico Ragazzoni,⁸¹ ma è evidente, anche in questo caso, come il capitolo casalese abbia preferito comunque non cedere e perciò abbia fatto prevalere la propria antica consuetudine, ammessa dalla dottrina canonistica e confermata da papa Paolo III, rispetto ai decreti del vescovo Ragazzoni. Comunque sia, non è mai consentito ai canonici di allontanarsi durante i tempi principali dell'anno liturgico o nelle festività più solenni della chiesa locale.

Secondo gli statuti del 1595, le distribuzioni che sarebbero spettate ai non residenti vanno ad accrescere la massa capitolare, vanno cioè a vantaggio dei residenti (capitolo 13, *quod distributiones non residentium vel deficientium in ecclesia, aliis accrescant*).⁸² I compiti liturgici dei canonici sono spiegati nei capitoli dal 25 al 35,⁸³ dove è minuziosamente disciplinata l'ufficiatura a cui i canonici sono tenuti; ciascun membro del capitolo deve svolgere la propria settimana di cantoria quando gli viene assegnata, cioè deve presiedere gli uffici corali per la maggior parte di una certa settimana; i canonici a turno debbono ogni giorno celebrare la messa cantata e sostituire gli assenti, oltre a presiedere le altre funzioni prescritte; in caso di inadempienza, i canonici perdono le distribuzioni quotidiane (capitolo 25, *quod quisque teneatur suam hebdomadam cantoriae, missae maioris, seu evangelii, et epistolae decantandae gradatim perficere*).⁸⁴ Nessun canonico può iniziare la liturgia delle

ore senza il permesso del prevosto o di chi lo sostituisce, eccettuati i canonici che attendono alla loro settimana di cantoria; sono previste eccezioni e modalità particolari durante le principali feste dell'anno liturgico (capitolo 27, *de inchoando officio, et de cantandis, seu legendis lectionibus, et responsoriis*);⁸⁵ al vespro, la prima antifona al primo salmo e al *Magnificat* deve essere intonata dal prevosto o dall'arcidiacono o dal canonico che guida l'ufficio, invece le rimanenti sono intonate dagli altri canonici, più anziani o più giovani, in ordine decrescente d'anzianità, a seconda delle solennità (capitolo 29, *de inchoandis, demandandis antiphonis ad vespas*). Alla liturgia corale sono pure dedicati il capitolo 28, *de modo sedendi, et standi in choro*, che ricalca, nell'imporre le modalità di stare seduti e in piedi, la disciplina degli statuti del 1513,⁸⁶ e il capitolo 33, *quo modo, et tempore horae recitandae, vel cantandae sint*. Uno spazio particolare – compreso tra i capitoli da 30 a 35⁸⁷ – è riservato alla celebrazione delle messe da parte dei canonici, allo scopo di far rispettare l'ordine e le precedenza all'interno del collegio dei prebendati. Quando si devono officiare due messe cantate, il canonico ebdomadario canta la più importante, l'altra è cantata dal canonico successivo per anzianità (capitolo 30, *ex duabus missis cantandis, hebdomadarius cantet digniorem, sequens aliam*). Nel caso si debba cantare una messa votiva, fuori del tempo della messa conventuale, i canonici o i cappellani possono provvedere alla celebrazione, secondo l'opportunità, ma le messe anniversary di spettanza del capitolo debbono essere celebrate dai canonici (capitolo 31, *de missis votivis cantandis*). Se occorre cantare una messa votiva oppure per un defunto, in una chiesa che non sia la cattedrale, essa spetta al canonico ebdomadario (capitolo 32, *de missa cantanda etiam extra cathedralem per hebdomadarium*). Le messe basse vanno celebrate nell'ordine indicato dalla tabella della sacrestia e sugli altari laterali relativi; la prima messa bassa della giornata si deve celebrare all'altar maggiore e così pure la prima messa del lunedì (destinata al suffragio dei defunti) e quella del sabato (in onore della Vergine Maria), in esecuzione dell'apposito legato del canonico Aimoneto Grassi. Nei giorni festivi la messa in aurora va letta all'altare della Madonna (capitolo 34, *de ordine in celebrandis missis parvis observando*).⁸⁸ Quando in sacrestia stanno contemporaneamente due canonici per indossare i paramenti e celebrare una messa bassa, nessun altro sacerdote può

vestirsi per celebrare altre messe basse (capitolo 35, *ne plus quam duo in sacristia causa celebrandi missas parvas simul stent*).

Le regole sulle riunioni capitolari sono comprese specialmente nei capitoli 14, *de capitulo singula die veneris habendo et de poena revelantium ibi tractata*, e 15, *quod in arduis dentur suffragia secreta*,⁸⁹ esse, secondo l'uso antico, stabiliscono la congregazione ordinaria dei canonici il venerdì, salvo che sia un giorno festivo; invece il capitolo spirituale si deve tenere l'ultimo mercoledì del mese; si vuole rigorosamente mantenere il segreto sulle deliberazioni, discussioni capitolari e sulle votazioni interne. Un'altra regola connessa a queste, ma collocata altrove perché riguardante in via principale l'amministrazione dei beni e gli affari di ciascun canonico, è contenuta nel capitolo 47, *ne is de cuius interesse tractatur in capitulo, tunc ibi remaneat*; essa dispone che se nel corso di una riunione capitolare si tratta di un affare personale o patrimoniale di uno dei canonici, foss'anche il prevosto o l'arcidiacono, questi deve lasciare l'assemblea; la prescrizione dichiara che ciò è disposto al fine di evitare un eccessivo coinvolgimento dell'interessato che potrebbe esprimersi troppo liberamente in difesa del suo "particolare", e d'altro canto, allo scopo di favorire la concordia nel capitolo.

Seguono le norme sulle abitazioni dei canonici: tra le altre, è importante quella che sancisce che quando un canonicato si rende vacante, l'arcidiacono o il canonico più vecchio possono subentrare, seguendo l'ordine di anzianità, «attenta antiquissima consuetudine dictae ecclesiae», e gli ordini del visitatore apostolico (capitolo 16, *de optione domorum, et ordinum*).⁹⁰ Sono interessanti le regole che obbligano i canonici a tenere il chiostro della chiesa pulito da spazzatura e da materiali edilizi⁹¹ (capitolo 21, *de claustro ecclesiae non impediendo, et mundo conservando*);⁹² i trasgressori sono privati per tre giorni delle distribuzioni quotidiane e debbono ripulire i luoghi. Una particolare tutela è riservata dal capitolo 22, *de domibus praebendalibus cauponibus et personis malae conditionis non locandis*, al decoro delle abitazioni canonicali: è proibito ai canonici di ospitare nelle rispettive case, a qualunque titolo, «personae scandalosae, inhonestae, seu malae conditionis, et unde oriri possit sinistra suspicio». La disposizione è abbastanza singolare, ignota, nel suo rigore, agli statuti casalesi medievali: appare quasi superflua, conside-

rando che il diritto canonico già prevedeva una apposita disciplina per le abitazioni dei sacerdoti, rivolta a evitare disordini, abusi e scandali. I visitatori apostolici avevano ribadito certi obblighi inerenti alla vita dei canonici e alle loro dimore.⁹³ È ovvio che nel capitolo cattedrale si voleva evitare qualunque occasione di scorrettezza morale – per esempio di concubinato –, da parte dei componenti, ma la norma di cui si tratta mirava anche a risolvere un altro problema che i canonici giuristi presenti all'interno del collegio dovevano conoscere bene, perché esso costituiva, ovunque nel mondo cattolico, una fonte di continui conflitti con l'autorità civile. A quei tempi l'eccessiva estensione dell'immunità locale, e del connesso diritto d'asilo, insieme ai danni sociali che ne potevano derivare, suscitavano spesso dubbi sull'applicazione del privilegio a cui si accompagnavano infinite questioni dottrinali e giurisdizionali;⁹⁴ all'inizio l'immunità riguardava solo l'edificio sacro, ma col tempo il lavoro della dottrina la estese anche a uno spazio di quaranta passi attorno alla chiesa o vi comprese il chiostro, la casa canonica e altro ancora.⁹⁵ Dunque la regola casalese si potrebbe spiegare pure in base alla necessità di evitare che i malintenzionati, per usufruire del diritto d'asilo, si avvalsero della collaborazione, magari inconsapevole, dei canonici della cattedrale. E una simile norma, rara in altri statuti canonicali, dimostra la particolare competenza, direi la finezza dei compilatori della raccolta statutaria. Gli statuti sanciscono pure il divieto di affittare anche solo parzialmente le abitazioni, soprattutto agli albergatori. Nei casi di cui si è detto, oltre a una forte pena pecuniaria di sei scudi, che il canonico trasgressore deve versare alla sacrestia, è stabilita la nullità del contratto di locazione.

Sono curiose le regole che reprimono il comportamento scorretto dei canonici, specie in coro o alle riunioni capitolari: il capitolo 18, *de confabulationibus, rixa et iniuriis in choro et capitulo evitandis, et secretis capituli non pandendis*,⁹⁶ impone sanzioni abbastanza gravi ai contravventori, dopo avere elencato una serie di atteggiamenti sconvenienti («qui canonicas horas non recitant, confabulantur, literas legunt, seu in capitulo rixantur, verba parum decentia seu iniuriosa proferunt»); allo stesso modo il capitolo 26, *de somno, multiloquio, et aliis alienis a divino officio evitandis*, censura chi non partecipa degnamente all'ufficio corale.⁹⁷ Il visitatore apostolico Ragazzoni,

nel corso della sua opera, aveva già imposto delle disposizioni particolari su certe scorrettezze tra canonici,⁹⁸ le quali sono forse il sintomo di qualche disagio nella vita capitolare della cattedrale, disagio che però poteva essere transitorio e circoscritto a pochi episodi, dunque non avrebbe comportato addirittura una norma specifica. Negli statuti precedenti non si erano trattati con simile vigore argomenti di questo genere; mi riesce difficile, se non assurdo, pensare sia allo sviluppo di una inconsueta, scarsa creanza nel clero di una cattedrale come Sant'Evasio, collocata per di più al centro di una capitale, già sede della corte marchionale, sia a una abnorme conflittualità insorta fra i canonici casalesi in età moderna. Tutto è umanamente possibile, per quanto troppo insolito e troppo singolare... Però l'interpretazione deve forse essere orientata in un altro senso: infatti il contenuto di questa norma rammenta da vicino quello di un decreto fatto approvare da san Carlo Borromeo nel terzo sinodo provinciale milanese.⁹⁹ Sono noti i contrasti del grande arcivescovo con certi capitoli canonicali, in specie con i beneficiati di Santa Maria della Scala, ed è altrettanto conosciuta la tendenza dell'energico cardinale a disciplinare e a inquadrare ogni elemento della chiesa locale al servizio della diocesi. Allora potrebbe darsi che il richiamo fatto a suo tempo dal visitatore apostolico – mentre era vivente san Carlo – e la conseguente regola statutaria casalese siano un gesto di sottomissione dei canonici della cattedrale casalese, un omaggio doveroso e in buona parte necessitato, all'arcivescovo *pro tempore* di Milano, al titolare della sede metropolitana da cui dipendevano anche il presule e il clero di Casale.

Le norme rivolte a regolare la vita interna del collegio e, soprattutto, la gestione dei beni capitolari evasiani sono abbastanza numerose e, rispetto agli statuti medievali, riflettono una cura maggiore. I canonici devono eleggere ogni anno gli ufficiali preposti all'amministrazione interna (capitolo 17, *de officialibus annuatim eligendis, et de eorum munere*):¹⁰⁰ spiccano, in mezzo agli altri, i «punctatores» gli appuntatori, che sono i delegati dal capitolo per sorvegliare e censurare i canonici che non si presentano all'ufficiatura corale o alle altre funzioni obbligatorie o che vi tengono un comportamento sconveniente, oppure che rivelano ai laici gli affari riservati del capitolo; i «ministri fabricae et luminariae», cioè gli ufficiali che sono deputati alla cura della chiesa e alla sua illumina-

zione, debbono tenere periodicamente aggiornati gli elenchi dei debitori e provvedono a recuperare i crediti capitolari, hanno l'obbligo del rendiconto alla fine dell'anno del loro mandato e se non provvedono alla riscossione dei debiti, pagano di tasca propria (capitolo 19, *de munere ministrorum fabricae, et luminariae, in exigendis redditibus*). I massari provvedono a formare gli elenchi dei debitori e gestiscono la parte finanziaria del capitolo, tutelano i beni della mensa capitolare, e soprattutto sovrintendono alle distribuzioni quotidiane tra i canonici (capitolo 20, *quod in conficiendis listis distributionum servetur aequalitas, et ante eas receptas non fiat exactio*). Ulteriori compiti dei massari sono fissati dal capitolo 48, *de locationibus per massarium sine scriptis non conficiendis*:¹⁰¹ quando i massari concedono in locazione dei beni capitolari, hanno l'obbligo di fare redigere un apposito strumento notarile dell'avvenuta concessione, o almeno di farsi rilasciare una ricevuta sottoscritta dai testimoni. All'amministrazione dei beni e, specialmente dei crediti della mensa capitolare, sono ancora dedicate ulteriori norme; il capitolo 45, *de indemnitate praestanda per capitulum pro debitoribus in exigibilibus*,¹⁰² dove si disciplina anche l'esecuzione giudiziale contro i debitori insolventi; il capitolo 46, *de appellationibus per capitulum prosequendis contra debitores*,¹⁰³ che stabilisce il comportamento del capitolo nel caso in cui un debitore già condannato al pagamento, presenti appello, al metropolita o alla Santa Sede: allora il capitolo deve sostenere le spese fatte per agire giudizialmente dal canonico incaricato dell'escussione dei crediti. I capitoli da 36 a 42 disciplinano la nomina e l'attività dei cappellani, incaricati di coadiuvare i canonici soprattutto nella celebrazione delle messe fondate dai benefattori in cattedrale.¹⁰⁴

L'ultima redazione degli statuti del 1595 rimase in vigore fino al 1923, salvo, come ricorda Giuseppe Vaglio, la parentesi napoleonica in cui fu imposta l'osservanza di un *Règlement de discipline* del Ministero del Culto francese.¹⁰⁵ Ci si può domandare perché gli statuti del 1595 abbiano avuto così lunga vita. Infatti una modifica degli statuti poteva essere realizzata a seconda dell'orientamento ecclesiologico della maggioranza dei componenti del capitolo: per esempio, nel tardo Settecento, all'interno del capitolo cattedrale si trovavano alcuni canonici filo-giansenisti capeggiati dai fratelli Giuseppe e Vincenzo De Conti, ma costituivano una minoranza:¹⁰⁶ se fossero stati

più numerosi, forse avrebbero potuto invocare e imporre una modifica degli statuti cinquecenteschi al fine di applicare anche a Casale alcune delle riforme auspicate a proposito dei canonici dal sinodo di Pistoia¹⁰⁷ del 1786: è noto che proprio il sinodo pistoiese segnò il punto più alto del pensiero e dell'attività riformistica del giansenismo italiano. Inoltre una variazione degli statuti si sarebbe potuta realizzare a causa delle vicende concrete del capitolo e della sua consistenza: dall'età napoleonica alla Restaurazione, nella prima metà dell'Ottocento, il numero dei canonici si ridusse (da ventuno passò a sedici, di cui tredici effettivi), come pure le dignità capitolari, che da sei passarono a due;¹⁰⁸ altri mutamenti nell'organico si ebbero con l'unità d'Italia. A causa del nuovo stato di fatto i canonici avrebbero potuto mutare le regole della loro istituzione, ma non lo fecero evidentemente perché il valore giuridico degli statuti cinquecenteschi continuava a essere apprezzato, rispondeva alle esigenze dei tempi, secondo il giudizio dei membri del capitolo.

La codificazione del diritto canonico impose un cambiamento. Il *Codice di diritto canonico* promulgato nel 1917 costituì una novità assoluta nella storia della Chiesa. Il profilo formale del codice presentava delle norme brevi, astratte, ben distribuite all'interno dell'opera e senza alcuna menzione delle loro motivazioni. È evidente il cambiamento della tecnica legislativa rispetto al passato.¹⁰⁹ Di fronte alla nuova situazione giuridica determinata dal *Codice di diritto canonico*, si impose come necessaria una modifica anche nel campo della legislazione capitolare. Il codice obbligò tutti i capitoli a darsi degli statuti, per esplicita disposizione del canone 410. Ma fu pure necessario adattare alla codificazione i vecchi statuti capitolari. Non tanto a causa di innovazioni del codice nella disciplina dei capitoli, che sostanzialmente restava immutata, quanto per il fatto che il nuovo sistema codicistico, superando la confusione precedente, esigeva un adattamento dal punto di vista tecnico anche delle fonti subordinate: tra cui stavano gli statuti capitolari, i quali erano spesso prolissi, costruiti in modo da mescolare diritto sostanziale e consuetudine, sovente richiamavano i motivi o gli antefatti di certe scelte normative, erano insomma privi della chiarezza e dell'ordine del codice. Dopo avere verificato, da parte dei capitoli, forti ritardi in questa opera di am-

modernamento e di revisione, nel 1923 la Congregazione del Concilio sollecitò l'episcopato per costringere i capitoli ad approvare nuovi statuti in linea col codice del 1917. Se i capitoli non avessero provveduto, i vescovi stessi avrebbero dovuto imporre nuovi statuti. Il capitolo casalese approvò i suoi nuovi statuti nel corso di una riunione straordinaria che si tenne il 20 dicembre 1923, a breve distanza dal termine perentorio del 25 gennaio 1924 stabilito dalla Congregazione del Concilio.¹¹⁰

In conclusione si può osservare che l'attività legislativa del capitolo di Sant'Evasio nel 1595, dopo il Tridentino, rientra in una prassi di revisione abbastanza seguita dai capitoli che si reggevano con statuti. È diversa la valutazione sul contenuto degli statuti casalesi: la tecnica giuridica adottata è di buon livello, frutto di evidenti capacità professionali riconducibili all'intervento di quei canonici giuristi che all'epoca non mancavano all'interno del capitolo. Nel testo si manifesta la tendenza a disporre le singole norme secondo la materia trattata: prima ciò che riguarda le persone – i canonici, i cappellani – dopo ciò che riguarda le cose, per esempio i beni del capitolo e poi le azioni a tutela della mensa capitolare.¹¹¹ Alcune norme risaltano per una certa originalità: come la regola sulla precedenza dei canonici coadiutori di cui si è già detto, che è frutto di una caratteristica tradizione del capitolo casalese. Va infine segnalata la particolare cura del capitolo di Sant'Evasio nel seguire fedelmente, in certi casi, la normativa pontificia; l'esempio più vistoso è costituito dal fatto che i canonici della cattedrale si attennero sempre alla regola di papa Onorio III e sottoposero i propri statuti all'approvazione del vescovo, anche se la dottrina e la prassi avevano attenuato il precetto. Inoltre, gli statuti del 1595 dimostrano una notevole abilità canonistica nell'adattare le disposizioni antiche, quelle degli statuti precedenti, ai decreti tridentini; così l'ultima raccolta statutaria cinquecentesca si può considerare, a livello storico-giuridico, una specie di filtro tra il medioevo e l'età moderna. È interessante osservare che non c'è stato l'abbandono o il superamento della tradizione normativa del capitolo cattedrale, ma una sua costante evoluzione, una intelligente ed efficace rielaborazione che ha permesso di conservare e trasmettere quanto ricevuto dal passato e di adattarlo alle esigenze pratiche dell'età moderna.

¹ Sui capitoli canonici del clero secolare e, di riflesso, sugli statuti capitolari, esiste una vastissima bibliografia, frutto, durante i secoli, dell'elaborazione dottrinale di autori specializzati, sia nel diritto canonico sia nella teologia morale. Per un inquadramento generale dei problemi, rinvio senz'altro al lavoro di R. TORQUEBAU, *Chapitres des chanoines*, in *Dictionnaire de droit canonique*, III, Paris 1942, coll. 530-595; in particolare sulla legislazione statutaria capitolare si vedano le coll. 552-553, 563, 580-581 e la relativa, ampia bibliografia; cfr. anche R. NAZ, *Statut*, in *Dictionnaire de droit canonique*, VII, Paris 1965, coll. 1086-1087. Secondo il profilo storico giuridico possono essere consultati anche i seguenti testi: sulla dottrina del XVI secolo, riguardo ai diritti e ai doveri dei canonici, cfr. I. MOLANI, *De canonicis libri tres*, Lovanii 1670; I. CAPETII, *De origine canonicorum et eorum officio tractatus*, Antverpiae 1592. Il celebre canonista portoghese Augustin Barbosa compose una dottrina, esaustiva messa a punto del tema fino ai primi decenni del XVII secolo, che ancora oggi può essere utile allo studioso: cfr. A. BARBOSAE, *Tractatus de canonicis et dignitatibus*, Lugduni 1648. Molto interessante risulta pure la consultazione del celebre repertorio canonistico del francescano Lucio Ferraris: cfr. L. FERRARIS, *Canonicatus*, in *Prompta bibliotheca canonica iuridica moralis theologica*, ed. G. Bucceroni, II, Romae 1886, pp. 55-126; ID., *Capitulum*, ibi, pp. 170-190; cfr. pure: G. CASSANI, *Capitoli dei canonici*, in *Il Digesto italiano*, VI, parte prima, Torino 1888, pp. 981-986. J. GAUDEMET, *Storia del diritto canonico. Ecclesia et Civitas*, trad. it. di A. Ruzzon e T. Vanzetto, Milano 1998, pp. 494-498; J. PICKE, *Cathédrales, collegiales et chanoines séculiers. Quelques livres récents*, in "Revue de droit ecclésiastique", 86 (1991), pp. 355-370. Sulle origini del clero canonico è utile la consultazione di C.D. FONSECA, *Medioevo canonico*, Milano 1970, soprattutto riguardo ai canonici regolari, con notevole bibliografia. In generale, sulla legislazione statutaria, specialmente comunale e corporativa, e sul suo rapporto col diritto comune, si vedano: E. BESTA, *Fonti: legislazione e scienza giuridica dalla caduta dell'Impero romano al secolo decimosesto*, in *Storia del diritto italiano*, sotto la direzione di P. Del Giudice, I, parte seconda, p. 474 ss.; F. CALASSO, *Medioevo del diritto*, I, *Le fonti*, Milano 1954, p. 419 ss.; M.A. BENEDETTO, *Statuti (Diritto intermedio)*, in *Novissimo Digesto italiano*, XVIII, Torino 1971, pp. 385-399; M. BELLOMO, *L'Europa del diritto comune*, Roma 1991⁵, p. 91 ss., pp. 163-171; ID., *Società e istituzioni in Italia dal medioevo agli inizi dell'età moderna*, Roma 1993⁶, pp. 363 ss., p. 393 per gli statuti capitolari e la relativa bibliografia; P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari 1995, pp. 224-235; V. PIERGIOVANNI, *Lo statuto: lo specchio normativo delle identità cittadine*, in *Gli statuti dei comuni e delle corporazioni in Italia nei secoli XIII-XVI*, Roma 1995, pp. 11-20; G.S. PENE VIDARI, *Introduzione a Catalogo della raccolta degli statuti (S-Z). Biblioteca del Senato della Repubblica*, con vasta bibliografia, in corso di stampa. Sulla situazione statutaria di area subalpina cfr. C. MONTANARI, *Gli statuti piemontesi: problemi e prospettive*, in *Legislazione e società nell'Italia medievale. Per il VII centenario degli statuti di Albenga. Atti del convegno, Albenga, 18-21 ottobre 1988*, Bordighera 1990, pp. 103-207; G.S. PENE VIDARI, *Le libertà comunali in Piemonte*, in *Liberté et libertés. VIII^e centenaire de la charte des franchises d'Aoste*, Aoste 1991, pp. 151-171; I. SOFFIETTI - C. MONTANARI, *Problemi relativi alle fonti del diritto negli stati sabaudi (secc. XV-XIX)*, Torino 1993², pp. 14 ss., 58 ss.

² *Codice di diritto canonico*, Roma 1984, pp. 347-348. Com'è noto la nuova codificazione del diritto canonico, sul fondamento

del diritto precedente - del *Codex iuris canonici* pio-benedettino del 1917 -, contribuisce a realizzare il rinnovamento dottrinale enunciato dal concilio Vaticano II. Dei canonici della cattedrale fa appena un cenno il Decreto conciliare *Christus Dominus* sull'ufficio pastorale dei vescovi: cfr. il testo in *Documenti del Concilio Vaticano II*, Bologna 1966, n. 643, pp. 360-361.

³ M. VIORA, *Note sul "ius statuendi" dei capitoli cattedrali*, in "Il diritto ecclesiastico", 7-8 (1929), pp. 1-17 dell'estratto, con ricca bibliografia storico-giuridica. Sull'incidenza della scienza canonistica nell'elaborazione del concetto di persona giuridica, cfr. P. GROSSI, *L'ordine giuridico...*, pp. 221-222.

⁴ *Statutum*, ad *Sextus*, 5, 12, 2: «Et quod et ex eo quod dicitur in fine videbatur, quod canonici possunt facere statuta, dummodo alias sint licita. Solet dici quod capitulum sine episcopo statuta facere non potest [...] Si vero [il capitolo e le dignità capitolari] statuunt super iis quae non tangunt episcopum vel statum ecclesiae, sed sua singularia negotia [...] satis potest dici, quod super his tenet ipsius capituli constitutio sine episcopo, alias licita et legitima». Sulla dottrina al riguardo, e sui rapporti tra statuti capitolari e diritto comune, cfr. A. BARBOSAE, *Tractatus...*, cap. XLII, nn. 16-20, pp. 241-243; L. FERRARIS, *Capitulum...*, art. III, nn. 1-8, pp. 180-181.

⁵ Sessio XXI, cap. III, *de reformatione*, in *Canones et decreta sacrosancti oecumenici concilii tridentini*, Augustae Taurinorum 1895, p. 127.

⁶ Il *Codice di diritto canonico* pio-benedettino contemplava gli statuti capitolari al can. 410: cfr. *Codex iuris canonici*, Romae 1917, p. 158. Secondo Viora, il can. 410 deriva da una norma del Concilio romano del 1725: M. VIORA, *Note sul "ius statuendi"...*, pp. 9-10.

⁷ Sul capitolo di Sant'Evasio cfr. F. UGHELLI, *Italia sacra*, IV, Venetiis 1719, p. 571; H. DE BONO, *De casalensis ecclesiae origine atque progressu ... historica narratio*, Augustae Taurinorum 1734, p. 23 ss.; G. CAPPELLETTI, *Le chiese d'Italia dalla loro origine sino ai giorni nostri*, XIV, Venezia 1858, pp. 566 ss.; R. JADIN, *Casale Monferrato*, in *Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques*, XI, Paris 1949, coll. 1252-1255; G. VAGLIO, *Il capitolo della cattedrale di S. Evasio*, in *Annuario della diocesi di Casale Monferrato 1991*, Casale Monferrato 1991, pp. 25-29; cfr. anche L. MODICA, *La chiesa casalese nell'azione pastorale dei suoi vescovi (1747-1971) e nel magistero del primo decennio di Mons. Carlo Cavalla*, Casale Monferrato 1991, *passim*.

⁸ A. BARBOSAE, *Tractatus...*, cap. XLII, n. 17, p. 241. Ovviamente gli statuti capitolari non disciplinano altro che la vita del capitolo: dunque non possono dettare norme riguardanti il vescovo, o la Chiesa cattolica. Cfr. R. TORQUEBAU, *Chapitres...*, col. 563. Su diritto universale e diritto particolare nella Chiesa cattolica cfr. l'inquadramento di G. FELICIANI, *Le basi del diritto canonico dopo il Codice del 1983*, Bologna 1984, pp. 9-11.

⁹ Sul valore delle consuetudini capitolari, cfr. A. BARBOSAE, *Tractatus...*, *passim*; R. TORQUEBAU, *Chapitres...*, coll. 552, 577.

¹⁰ A tempo e luogo se ne farà cenno in questo saggio.

¹¹ Riguardo ai testi statuari medievali rinvio, per tutti, al lavoro di E. NICCOLI, *Le vicende storiche del capitolo di sant'Evasio in Casale Monferrato dalle origini al 1474*, tesi di laurea, rel. professor G. Sergi, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Torino, a.a. 1990-91, pp. 64-78. La composizione della tesi è stata anche seguita dal professor Giuseppe Vaglio che è il principale studioso della storia del capitolo cattedrale di Casale. Ringrazio doverosamente l'amico professor Vaglio per avermi segnalato questo saggio e per avere facilitato il mio studio con generosa disponibilità.

¹² Gli statuti degli anni 1254, 1286, 1293, sono stati editi in *Le carte dell'archivio capitolare di Casale Monferrato fino al 1313*, a cura di F. Gabotto e U. Fisso, II, Pinerolo 1908, nel seguente ordine: doc. CCXXXI, pp. 28-32; doc. CCCLI, pp. 150-156; doc. CCCLIX, pp. 177-181.

¹³ Il De Conti (Casale, 1742-1817) fu canonico e arcidiacono della cattedrale, valido cultore di storia e arte monferrina. Laureato in *utroque iure*, divenne protonotaro apostolico e in tale veste trascrisse e autenticò una ingente mole di documenti custoditi nell'Archivio del Capitolo della Cattedrale di Casale: cfr. la preziosa raccolta di testi contenuta nel *Transumptum praecipuorum documentorum pro ecclesia cathedrali casalensi servato chronologico ordine duobus voluminibus absolutum anno 1792 cura et labore Iosephi Fabritii De Comitibus eiusdem cathedralis basilicae canonici*, ms., in Archivio del Capitolo della Cattedrale di Casale Monferrato, segnalatomi da don Giovanni Rigazzi, e attualmente senza collocazione a causa dei lavori di riordino in corso (il documento ha le carte prive di numerazione). Per avermi pazientemente favorito nella consultazione dell'Archivio capitolare ringrazio mons. Felice Moscone, vicario generale della diocesi, presidente e prevosto del capitolo cattedrale, don Rigazzi, direttore dell'Archivio, e l'archivista Manuela Meni. Il De Conti fu studioso appassionato e fecondo, autore di opere sia stampate, sia manoscritte: se ne veda l'elenco in L. TORRE, *Scrittori monferrini. Note e aggiunte al catalogo di Gioseffantonio Morano sino al 1897*, Casale Monferrato 1898, pp. 111-112. Per un profilo biografico si veda I. GRIGNOLIO, *Personaggi casalesi*, Casale Monferrato 1979, pp. 63-64. L'opera del canonico De Conti è notoriamente fondamentale nella storiografia casalese. È meno conosciuto il suo atteggiamento filogiansenista, a causa del quale ebbe polemiche e contrasti con alcuni membri del capitolo i quali, in prevalenza, erano di tendenza ortodossa e curialista; Giuseppe De Conti e suo fratello Vincenzo, anch'egli canonico della cattedrale e giansenista, furono ritenuti capaci di manovre che inquietarono per anni la vita capitolare in Sant'Evasio. Tra i canonici oppositori dei fratelli De Conti spiccava in particolare il prevosto Alessandro Gozani dei conti di San Giorgio, il quale nel 1814 fu eletto vicario capitolare dopo le dimissioni del vescovo Villaret; il Gozani, poco gradito al governo sardo, preferì dimettersi e il suo posto venne occupato da Giuseppe De Conti. I fratelli De Conti presero attiva parte alla promozione di alcune iniziative caritative locali, in specie riguardo alle scuole di carità. Alcuni tratti interessanti del giansenismo del De Conti sono ricostruiti da P. STELLA, *Giansenisti piemontesi dell'Ottocento*, Torino 1964, pp. 41-45 e *passim*; ID., *Il giansenismo in Italia. Piemonte, I/III*, Zürich 1974, pp. 283-284, nota 1 per cenni bio-bibliografici sui due canonici: altri richiami ai personaggi si trovano alle pp. 3, 137, 143 nota 3, 208, 214 nota 2; cfr. le pp. 283-299 con la trascrizione di alcuni autografi del canonico Giuseppe De Conti. Lo Stella segnala lo sviluppo del pensiero di Port-Royal in area monferrina; personalità come quella del nostro canonico erano ben rare: i pochi cenacoli giansenisti monferrini erano localizzati a Casale, attorno ai De Conti, a Morano, e a Moncalvo. Che il De Conti fosse dotato di uno spirito rigorista e intransigente, in consonanza alle dottrine gianseniste che professava apertamente, mi sembra trapelare molto bene dal ritratto, eseguito da ignoto e modesto pittore, che attualmente è custodito nel Museo Civico di Casale: cfr. la scheda, relativa al dipinto, di G. MAZZA, *Ritratto di Giuseppe De Conti*, in *Le collezioni del Museo civico di Casale. Catalogo delle opere esposte*, p. 66. L'immagine sembra quasi un modello di iconografia giansenista, tanto risulta fredda e austera, senza concedere nulla al sentimento. È ben visto-

sa la differenza di animo – oltre che, ovviamente, di stile pittorico – rispetto alla bonomia indulgente, piena di umana comprensione, che sprigiona dai ritratti di altri sacerdoti monferrini e casalesi eseguiti da Pier Francesco Guala, come i canonici di Lu e il canonico Barzizza... Cfr. la descrizione di queste tele in M. VIALE FERRERO, *Ritratto di Casale*, Torino 1966, tavv. XX e XXI.

¹⁴ Non ho potuto effettuare una specifica indagine sulla consistenza del patrimonio del capitolo nel Cinquecento, in quanto attualmente (1999) l'Archivio del Capitolo della Cattedrale è depositato presso l'Archivio della Curia Vescovile per essere riordinato. Comunque, una sommaria visione del materiale documentario cinquecentesco, specialmente dei numerosi atti di lite, lascia pensare a una situazione finanziaria talvolta molto florida, anche se, inevitabilmente, i disagi delle guerre e delle carestie che travagliarono il Monferrato nel XVI secolo ebbero conseguenze pure sui canonici e sul capitolo. Ho pure ricavato alcune interessanti notizie dalla consultazione dell'opera consiliare del giurista monferrino Giovanni Pietro Sordi. Sul Sordi cfr. M. ASCHERI, *Tribunali, giuristi e istituzioni dal medioevo all'età moderna*, Bologna 1989, soprattutto pp. 179-182, 217, 244; nonché il recente contributo di E. GENTA – A. LUPANO, *Il giurista Giovanni Pietro Sordi e il suo "consilium" sulla eredità del ducato di Veragua*, in *Atti del congresso "Cristoforo Colombo, il Piemonte e la scoperta del Venezuela"*, Torino e Cuccaro Monferrato, 27-28 marzo 1999, in corso di stampa. Al Sordi si rivolsero abbastanza spesso i canonici del capitolo cattedrale per avere pareri giuridici attinenti alla gestione finanziaria della mensa capitolare: cfr. I.P. SURDI, *Consiliorum sive responsorum, liber primus. Venetiis 1615*, cons. LVIII, pp. 268-272; cons. LXII, p. 286-288; cons. CCXLV, pp. 234-237: questo è forse il parere più interessante, in quanto si fonda su un indulto con cui papa Leone X concesse ai canonici della cattedrale casalese di locare e permutare i beni immobili della mensa capitolare; i canonici usarono spesso del privilegio, anche alienando i beni senza rispettare le solennità di rito; al punto che il visitatore apostolico Girolamo Ragazzoni vietò al capitolo di fare concessioni enfiteutiche, almeno finché i canonici non avessero dimostrato di godere di uno speciale indulto papale al riguardo: sul problema cfr. *infra* la nota 49. La materia oggetto dei responsi del Sordi mi induce a pensare che il capitolo potesse disporre di molti immobili redditizi. Cfr., per i problemi patrimoniali del capitolo e un intervento di papa Clemente VII, le osservazioni di V. DE CONTI, *Notizie storiche della città di Casale e del Monferrato*, V, Casale 1840, p. 84. La ricchezza dei capitoli consentì di abbellire le chiese, di favorire lo splendore delle cerimonie, nonché di promuovere l'assistenza ai poveri e di fondare cospicue biblioteche: cfr. J. GAUDEMET, *Storia del diritto...*, p. 497. Il capitolo di Sant'Evasio ebbe sempre attenzione per l'arte e fu spesso un committente qualificato di opere architettoniche e decorative; la biblioteca capitolare fu ornata da codici e libri di pregio: cfr. N. GABRIELLI, *L'arte a Casale Monferrato dal XI al XVIII secolo*, Torino 1935 (ristampa anastatica Casale Monferrato 1981), *passim*.

¹⁵ Sul titolo cfr. E. BUSSI, *Il diritto pubblico del Sacro Romano Impero alla fine del XVIII secolo*, I, Padova 1957, pp. 68 ss.

¹⁶ Il testo è consultabile in I.F. DE CONTI, *Transumptum...*, *Diploma Caroli V imperatoris, quo Ioannes De Gaiis praepositus ecclesiae sancti Evasii, eiusque successores comites palatini creantur*, doc. 114. Nel diploma imperiale il titolo di conte palatino viene assegnato anche al fratello del prevosto, Giovanni Antonio De Gaiis e a Franceschino Camagna. Una traccia di questa attribuzione di privilegi a cittadini casalesi sta anche in V. DE CONTI, *Notizie storiche...*, V, pp. 143-144.

¹⁷ Con il titolo di conte palatino, l'imperatore, la suprema autorità civile del mondo occidentale, delegava anche alcune importanti prerogative della sovranità: tra le principali segnalò il potere di nobilitare, di legittimare i figli naturali, di conferire il notariato e il titolo di giudice, di dispensare dall'infamia. La portata dei privilegi connessi al titolo di conte palatino variava in base al contenuto dei singoli diplomi imperiali di concessione: si veda l'esposizione di E. BUSSI, *Il diritto pubblico...*, II, Milano 1959, pp. 65-67. Carlo V ai tre casalesi concesse, oltre alle prerogative onorifiche, anche «amplam auctoritatem et facultatem, qua possitis et valeatis, et quilibet vestrum possit, et valeat per totum romanum Imperium et ubicumque terrarum facere et creare notarios publicos, seu tabelliones, et iudices ordinarios [...] naturales bastardos, spurios, manseres, nothos, incestuosos copulative vel disiunctive, et quoscumque alios ex illicito et damnato coitu procreatos viventibus, vel etiam mortuis eorum parentibus legitime [...] cum omnibus et singulis infamibus, quacumque notetur infamia dispensare, et famam eis realiter, et cum effectu redintegrare, omnemque ab eis tollere, et abstergere notae, et infamiae maculam». Bernardino Tibaldeschi, primo vescovo di Casale, e i suoi successori usarono il semplice titolo comitale: cfr. A. DI CROLLALANZA, *Casale (Mensa di)*, in *Enciclopedia storico-nobiliare italiana*, II, Milano 1929, p. 346.

¹⁸ Sul titolo di conte palatino, concesso sia dal papa sia dall'imperatore, e sulla sua attribuzione al clero della corte imperiale, si veda pure G. MORONI, *Conte palatino*, in *Dizionario di erudizione storico ecclesiastica*, XVII, Venezia 1842, pp. 56-60; ID., *Palatino o paladino*, ibi, L, Venezia 1851, pp. 195-196.

¹⁹ Dell'episodio eversivo esiste una ampia bibliografia; cito solo i testi principali in proposito: V. DE CONTI, *Notizie storiche...*, V, p. 395 ss.; F. VALERANI, *Prigione e morte di Flaminio Paleologo (1568-1571)*, in "Rivista di storia arte archeologia della provincia di Alessandria", XXI, 45 (1912), pp. 31-53; G.A. DI RICARDONE, *Annali del Monferrato (951-1708)*, II, Torino 1972, pp. 610-677; B. FERRERO, *I cronisti e il letterato. Indagine sulle Cronache casalesi coeve alla Civil conversazione. Parte seconda*, in "Monferrato arte e storia", 7 (1995), p. 33-55.

²⁰ Erano i canonici Girolamo Vallaro, prevosto, Girolamo Balliano e Michelino de Alba, insieme al sacerdote Agostino Marzochello, curato della cattedrale. Sul Vallaro, originario di Trino, appartenente a una famiglia che diede altri canonici a Sant'Evasio (e al Senato casalese il celebre giureconsulto e senatore Marco Antonio), cfr. G.A. DI RICARDONE, *Annali...*, II, pp. 619-621 e p. 1205; sul Balliano, di antica e nobile famiglia monferrina, cfr. p. 624 e p. 1003; su Michelino de Alba cfr. p. 624 e p. 990.

²¹ I primi contributi dei vari relatori, provenienti da numerose nazioni europee, sono stati raccolti nel volume *I canonici al servizio dello Stato in Europa. Secoli XIII-XVI. Les chanoines au service de l'Etat en Europe du XIII^e au XVI^e siècle*, Recueil d'études sous la direction de H. Millet, Modena 1992.

²² Non è disponibile, per quanto ne so, uno studio specifico sui canonici casalesi; qualche cenno a canonici insigni si trova nelle opere bio-bibliografiche monferrine: cfr. soprattutto G. MORANO, *Catalogo degli illustri scrittori di Casale e di tutto il Ducato di Monferrato*, Asti 1771, e L. TORRE, *Scrittori monferrini...* Sulla diffusione della cultura giuridica canonistica M. BELLOMO, *Saggio sull'Università nell'età del diritto comune*, Roma 1992², pp. 247 ss.; cfr. i contributi presenti in *Università in Europa. Le istituzioni universitarie dal Medio Evo ai giorni nostri. Strutture, organizzazione, funzionamento*, Atti del convegno internazionale di studi,

Milazzo, 28 settembre-ottobre 1993, a cura di A. Romano, Soveria Mannelli 1995. In generale, sulla cultura giuridica del clero e dei canonici dal medioevo in avanti, cfr. le osservazioni di T. BOESPFLUG, *Les chanoines de la curie de Boniface VIII au service de l'Etat*, in *I canonici...*, pp. 243-247.

²³ Sul Senato di Casale cfr.: A. NOTA, *Del Senato di Casale nuovamente eretto dal Re Carlo Alberto*, Casale 1838; C. DIONISOTTI, *Storia della magistratura subalpina*, I, Torino 1881, p. 203 ss.; C. RICCA, *Note sulle vicende del Senato di Casale: in particolare durante la dominazione sabauda (1708-1730)*, in "Rivista di Storia Arte e Archeologia per le Province di Alessandria e Asti", XCIV-XCV (1985-86), pp. 21-45; M. ASCHERI, *Tribunali, giuristi e istituzioni dal medioevo all'età moderna*, Bologna 1989, p. 114; E. MONGIANO, "Una fortezza quasi inespugnabile". Nota sulle istituzioni del Monferrato durante il ducato di Vincenzo Gonzaga, in "Rivista di Storia, Arte e Archeologia per le Province di Alessandria e Asti", CI (1992), pp. 110-123; E. DEZZA, *Un giurista per la società delle piccole corti. Premesse a uno studio sulla vita e sull'opera di Rolando Dalla Valle, presidente del Senato di Monferrato nel XVI secolo*, in "Archivio storico e giuridico sardo di Sassari", nuova serie, 2 (1995), pp. 41-66, ora edito anche in *Stefano Guazzo e Casale tra Cinque e Seicento. Atti del convegno di studi nel quarto centenario della morte*, Casale Monferrato, 22-23 ottobre 1993, a cura di D. Ferrari, Roma 1993, pp. 131-151. Ho presentato i primi risultati di alcune mie specifiche ricerche sul Senato casalese nella relazione dal titolo *Le Sénat de Casal* esposta al 121^e Congrès des sociétés historiques et scientifiques, Nice, 26-31 ottobre 1996, ora depositata per la pubblicazione presso le Editions du CTHS di Parigi. Non posso fare a meno di pensare che l'alta preparazione giuridica dei senatori casalesi, e la presenza di giuristi di notevole levatura in città, abbiano in qualche modo influenzato pure il foro ecclesiastico diocesano – almeno al livello di giurisprudenza – nonché i chierici studiosi di diritto.

²⁴ Qualche cenno sul personaggio in G. MORANO, *Catalogo...*, p. 45, dove è particolarmente ricordata la sua attività di giurista consulente.

²⁵ Il manoscritto dell'opera, intitolata *Decisiones causarum forensium curiae episcopalis casalensis sive rerum iudicatarum*, è custodito presso l'Archivio diocesano di Casale, scaffale IV, carte da riordinare. La raccolta fu composta dal canonico Emilio al tempo in cui egli era vicario generale e giudiziario del vescovo Girolamo Francesco Miroglio (1655-1679); essa è una fonte preziosa per conoscere l'orientamento giurisprudenziale del tribunale episcopale, specialmente in rapporto alle decisioni rotali. Mi auguro di ritornare sull'argomento in un prossimo futuro per approfondire l'analisi di questo manoscritto e del suo autore.

²⁶ Sui più antichi codici capitolari del duomo cfr. N. GABRIELLI, *L'arte a Casale...*, pp. 131-139; tra i volumi della biblioteca capitolare va segnalato un incunabolo, *Decretorum codex sub Sixto IV instauratum*, stampato a Venezia nel 1474 su pergamena, che comprende il *Decretum Gratiani* e contiene pregevoli miniature (descritte dalla Gabrielli a p. 136); sui restauri settecenteschi alla biblioteca capitolare, cfr. V. DE CONTI, *Notizie storiche...*, X, Casale 1841, p. 363. Molti libri, anche di carattere giuridico, della biblioteca capitolare casalese sono stati, a suo tempo, inglobati tra i fondi della biblioteca del Seminario.

²⁷ Sulla brillante cultura monferrina del Cinquecento cfr. il vasto quadro delineato dai contributi presenti nel volume *Stefano Guazzo...*; su istituzioni e cultura giuridica cfr. E. MONGIANO, *Una fortezza...*, pp. 107-128; E. DEZZA, *Un giurista...*, pp. 131-151; per

le arti figurative si veda per tutti G. ROMANO, *Casalesi del Cinquecento. L'avvento del manierismo in una città padana*, Torino 1970.

²⁸ A. LUPANO, *Il segretario monferrino Ottone Lupano e la sua Torricella dialogo di immagini miracolose e spiriti*, Alessandria 1997.

²⁹ Sull'attività dell'Inquisizione in Monferrato è interessante la "Confisca di beni praticata in odio della moglie di Domenico Garcisomo di Castagnole e di Antonina ed Alesina sue figlie in seguito a sentenza di morte contro di esse pronunciata dal vicario del sant'Ufficio per delitto di eresia", del 25 febbraio 1503, in Archivio di Stato di Torino, *Corte, Paesi, Monferrato, Materie ecclesiastiche*, mazzo 5; cfr. *ibi*, mazzo 6, dove stanno: un breve di papa Pio V al marchese di Monferrato per processare tre nobili e alcune donne colpevoli di eresia (14 febbraio 1568); e un manifesto dell'inquisitore Innocenzo Vallotti del 1574: spero di approfondire questi temi nel corso di uno studio sul Senato di Casale.

³⁰ A.A. SETTIA, "Fare Casale città": *prestigio principesco e ambizioni familiari nella nascita di una diocesi tardo medievale, in Vescovi e diocesi in Italia dal XIV alla metà del XVII secolo. Atti del VII convegno di storia della Chiesa in Italia, Brescia 21-25 settembre 1987*, Roma 1990, pp. 675-715, ora ripubblicato in "Rivista di Storia, Arte e Archeologia per le Province di Alessandria e Asti", XCVI-XCVII (1987-88), pp. 285-318; ringrazio doverosamente il professor Settia per i suoi preziosi consigli.

³¹ A. BARBOSAE, *Tractatus...*, cap. XXXV, p. 204; L. FERRARIS, *Capitulum...*, art. I, nn. 19-30, pp. 172-174, e art. III, n. 90, p. 187. È altrettanto noto che, dopo il concilio Vaticano II, l'importanza del capitolo cattedrale ha subito un consistente ridimensionamento; il can. 503 del *Codice di diritto canonico* del 1983 gli affida la celebrazione delle più importanti funzioni liturgiche in cattedrale, oltre agli incarichi stabiliti dalla legge o dall'ordinario. A livello generale, fatte salve le situazioni locali, il compito di principale collaboratore dell'ordinario nel governo della chiesa locale spetta oggi al consiglio presbiterale, in parte elettivo, che rappresenta i sacerdoti diocesani e costituisce una sorta di senato del vescovo. In merito cfr., per tutti, G. FELICIANI, *Le basi del diritto...*, pp. 99-100.

³² Su Tibaldeschi cfr. C. TIBALDESCHI - G. TIBALDESCHI, *Sull'arma e sull'origine della famiglia Tibaldeschi. Appunti storico-geologici*, in "Rivista araldica", LXXV, 108 (1977), pp. 114-115.

³³ Il capitolo si riunì nel palazzo episcopale e non nella sacrestia che solitamente fungeva da sala capitolare: cfr. il testo degli statuti del 1513 in I.F. DE CONTI, *Transumptum...*, *Statuta nonnulla pro ecclesia cathedrali casalensi condita cum praesentia et auctoritate domini domini episcopi de Tebaldeschis*, doc. 90. Su altre copie di questi statuti cfr. *infra* la nota 35. All'approvazione dei nuovi statuti presenziarono il prevosto Bonifacio di Biandrate di San Giorgio, e, tra gli altri canonici, anche il canonico decano Bonifacio Picho, «decretorum doctor», nonché Raffaele De la Cauda, protonotaro apostolico, i quali furono probabilmente i compilatori del testo delle norme.

³⁴ Lo rileva anche V. DE CONTI, *Notizie storiche...*, V, p. 48.

³⁵ Ringrazio di cuore il professor Carlo Tibaldeschi, studioso di storia e cultura casalese, nonché profondo conoscitore degli archivi monferrini. Egli mi ha pure indicato dei curiosi *Statuta ecclesiae cathedralis casalensis* del 10 gennaio 1509, in Archivio di Stato di Alessandria, *Archivio notarile del Monferrato*, notaio Giacomo Negri, mazzo 2642, emanati dal vescovo per tutelare il decoro della cattedrale. In questo mazzo del notaio Negri si conservano anche: *Copia aliquorum statutorum ecclesiae casalensis et primo duorum antiquorum factorum de anno 1323*, contenente due norme indicate con i numeri 4 e 5; la n. 4 stabilisce che in catte-

drale vi debbono essere quattro prebende sacerdotali, tre diaconali e tre suddiaconali (gli *Statuti* del 1293 contemplavano invece solo due prebende diaconali: cfr. *Le carte...*, doc. CCLIX, p. 181, mentre quelli del 1316 già prevedevano le stesse prebende ribadite nel 1323: cfr. G. VAGLIO, *Il capitolo...*, p. 26); la n. 5 sancisce che nessuno sia nominato canonico se non ha già ricevuto gli ordini maggiori o se almeno non è in grado di riceverli entro un anno dalla nomina; inoltre è prevista l'obbligatorietà della settimana probatoria. Di quest'ultima disposizione, la n. 5, esiste anche, nello stesso fascicolo, una *declaratio*, cioè una interpretazione autentica risalente al 1525. Inoltre nello stesso mazzo si conservano una disposizione capitolare datata 11 maggio 1522 e due copie degli statuti del 1513: cfr. *supra*, nota 33.

³⁶ Il documento, intitolato *Statutum ecclesiae casalensis*, è custodito in Archivio di Stato di Alessandria, *Archivio notarile del Monferrato*, notaio Pellizzoni, Comune, mazzo 2871. Il professor Carlo Tibaldeschi mi ha segnalato pure questo documento, insieme a quello citato nella nota successiva.

³⁷ In Archivio di Stato di Alessandria, *Archivio notarile del Monferrato*, notaio Giacomo Negri, mazzo 2642.

³⁸ Di queste norme ho soltanto trovato un riferimento negli statuti del 1595: cfr. *Statuta ecclesiae cathedralis casalensis*, Casali 1713, cap. 25, p. 15. Si tratta dell'unica edizione degli statuti cinquecenteschi che ho reperito; il testo sarà citato in seguito *Statuta ecclesiae cathedralis...* [1595].

³⁹ *Statutum novum de anno 1532*, in Archivio di Stato di Alessandria, *Archivio notarile del Monferrato*, notaio Giacomo Negri, mazzo 2642.

⁴⁰ *Statutum de resignantibus reservato regressu*, in *Convocati Capitolari. Dal 1535 al 1547*, presso l'Archivio capitolare di Casale, senza collocazione perché in corso di riordino, vol. II, c. 58v. Il diritto di regresso consisteva nella revoca della rinuncia al beneficio ecclesiastico.

⁴¹ Cfr. I.F. DE CONTI, *Transumptum...*, *Statuta aliqua pro ecclesia et capitulo sancti Evasii, cum litteris confirmationis eorundem*, doc. 118. De Conti non trascrive il testo delle norme, ma solo la loro approvazione da parte del capitolo e la successiva conferma a opera del vicario generale «Ioannes Antonius Verulfus de Montecalvo iuris utriusque doctor, curiae episcopalis casalensis vicarius generalis». Gli strumenti relativi sono stati rogati dal notaio Bernardo Negri. Cfr. *infra* la nota 79.

⁴² *Statutum super fructibus dandis heredibus dominorum canonicorum decedentium*, in *Convocati Capitolari...*, vol. II, c. 177v. L'elenco di statuti parziali che ho presentato deve considerarsi provvisorio: infatti non escludo che si trovino altri testi sparsi o in repertori notarili o in altre carte capitolari.

⁴³ Sul Del Carretto, di origine casalese, morto in concetto di santità nel 1614, cfr. R. RITZLER - P. SEFRIN, *Hierarchia catholica medii et recentioris aevi*, IV (1592-1667), Patavii 1957, p. 137; G. VAGLIO, *I vescovi di Casale Monferrato*, in *Annuario...*, p. 20.

⁴⁴ Sul tema la bibliografia è vastissima; per approfondimenti mi limito a rimandare a J. GAUDEMET, *Storia del diritto...*, pp. 711 ss.; *Il concilio di Trento e il moderno*, *Atti della XXXVIII settimana di studio dell'Istituto italo-germanico di Trento*, 11-15 settembre 1995, a cura di P. Prodi e W. Reinhard, Bologna 1996.

⁴⁵ Nella vita canonica europea si erano verificati problemi e abusi: occorreva intervenire per evitare il ripetersi di spiacevoli inconvenienti disciplinari. Tra i beneficiati si erano diffusi parecchi disordini, energicamente denunciati dai padri conciliari: l'essenzione dall'autorità e dalla visita del vescovo favoriva un certo disordi-

ne di vita: l'obbligo della residenza a volte non era osservato; non sempre venivano nominati canonici gli elementi più degni, a causa pure dell'alto numero delle prebende; spesso il vescovo non era membro del capitolo e non poteva intervenire direttamente: anche a Casale l'ordinario non è mai stato parte del capitolo cattedrale. Su questi problemi, in generale, cfr. l'analisi di L. WILLAERT, *Storia della Chiesa dalle origini fino ai nostri giorni, XVIII/I, La restaurazione cattolica dopo il concilio di Trento (1563-1648)*, Torino 1966, parte I, pp. 94-98; J. GAUDEMET, *Storia del diritto...*, pp. 721 ss.

⁴⁶ Sessio V, *de reformatione*, cap. I, in *Canones et decreta...*, p. 127; sessio XXI, *de reformatione*, cap. III, *ibi*, p. 127; sessio XXII, *de reformatione*, *ibi*, pp. 141-149; sessio XXIV, *de reformatione*, cap. XII-XVI, *ibi*, pp. 190-198.

⁴⁷ Sessio XXI, *de reformatione*, cap. III, *ibi*, p. 127.

⁴⁸ Cfr. G. BRACCRABERE, *Visite canonique de l'évêque*, in *Dictionnaire de droit canonique*, VII, Paris 1965, coll. 1512-1532; A. TURCHINI, *La visita come strumento di governo del territorio*, in *Il concilio di Trento...*, pp. 335-382; C. NUBOLA, *Visite pastorali fra Chiesa e Stato nei secoli XVI e XVII*, *ibi*, pp. 383-413.

⁴⁹ Cfr. *Decreti della visita apostolica di Casale fatti da monsignore vescovo di Novara Girolamo Regazzoni nell'anno 1577*, in Archivio diocesano di Casale Monferrato, *Visite apostoliche*. Il Regazzoni tra l'altro stabilì: «s'astenga questo reverendo capitolo di fare alienazione alcuna, o permutazione de' beni stabili pertinenti ad esso, senza il consenso della santa sede apostolica; et ciò infino a tanto che habbia legittimamente provato che questo sia lecito» (cc. 23v-24r). Sul presule si veda la bibliografia segnalata da G. FERRARIS, *Clero e fedeli nella diocesi di Casale Monferrato. La visita apostolica di Carlo Montiglio (1584)*, in *Stefano Guazzo...*, p. 174, nota 12.

⁵⁰ Cfr. *Liber visitationis apostolicae dioecesis casalensis factae de anno 1584 a reverendissimo in Christo patre domino domino Carolo archiepiscopo Montilio episcopo viterbiense*, in Archivio diocesano di Casale Monferrato, *Visite apostoliche*. Sulla figura e l'opera di questo visitatore, si veda G. FERRARIS, *Clero e fedeli...*, pp. 171-195.

⁵¹ Cfr. *Liber visitationis...*, c. 29r. A Casale, dubbi e incertezze sul diritto del capitolo cattedrale esistevano fin dal medioevo, come dimostrano le osservazioni racchiuse negli statuti del 1286 e del 1293: cfr. *Le carte...*, rispettivamente: doc. CCCLI, p. 150; doc. CCCLIX, pp. 177-178.

⁵² Le esigenze di chiarezza e certezza del diritto statutario capitolare, segnalate dal visitatore apostolico e riconosciute dal capitolo, sono messe in evidenza nel preambolo agli statuti del 1595: «Cum sit, ut ibi assertum fuit, quod statuta antiqua ipsius ecclesiae cathedralis ex pluribus de novo contingentibus, pro varietate temporis egerent reformatione pro maiori cultu divino, et utilitate ipsius ecclesiae, ac plura ideo forent de novo statuenda, prout iamdiu fuerat per ipsum reverendum capitulum deliberatum, et etiam per reverendissimos visitatores apostolicos ordinatum, ipsa statuta fore reformanda, et de novo, quae necessaria, et expedientia cultui, regimini, et administrationi ipsius ecclesiae viderentur statuenda, adeo in posterum certa, rationabilia, et perpetuo observanda, iuxta dispositionem sacrorum canonum essent in ipsa ecclesia specialia statuta» (*Statuta ecclesiae cathedralis...* [1595], p. 3). Il testo parla di ordini dei visitatori apostolici in riferimento alle osservazioni di entrambi - Regazzoni e Montiglio - sull'amministrazione della cattedrale, in parte pure riflessa negli statuti capitolari.

⁵³ Tra le ragioni addotte dal clero, specialmente canonica, per non applicare, almeno immediatamente, i decreti tridentini, vi erano

le consuetudini contrarie immemorabili e l'esistenza di antiche dispense papali che esimevano da certi obblighi. Per quanto riguarda il capitolo di Sant'Evasio, mi limito a esporre delle congetture - che ritengo abbastanza verisimili - poiché non ho potuto prendere visione dei *Convocati Capitolari* della seconda metà del Cinquecento a causa dei lavori di riordino in corso. Rammento che il diritto canonico ammette non soltanto la consuetudine *secundum legem*, cioè conforme alla legge, ma pure quella *praeter legem* (la quale disciplina materie non ancora considerate dal diritto vero e proprio), e persino *contra legem*. Le consuetudini cessano di avere vigore o per consuetudine contraria o per una legge universale che le elimina.

⁵⁴ Alla riunione del capitolo, convocato in sacrestia, fu presente anche il vescovo Tullio Del Carretto; tra gli altri, oltre al teologo e al penitenziere, intervennero i canonici Flaminio Mola, protonotaro apostolico, Giovanni Battista De Filippi, arcidiacono del capitolo e giureconsulto, Pietro Maria Orella, protonotaro apostolico, Giovanni Giacomo Corriero, protonotaro apostolico, Fabio Donadeo, giureconsulto. Ritengo che la preparazione del nuovo testo statutario sia il risultato del lavoro di questi componenti del capitolo, conoscitori, meglio degli altri, del diritto canonico e delle sue interpretazioni dottrinali; non credo che siano intervenuti giuristi da fuori: gli statuti sono un atto interno del capitolo, geloso della propria autonomia e perciò esclusivo artefice delle proprie regole. Dei nuovi statuti fu redatto un apposito strumento da «Ioannes Iacobus ab Ecclesia filius quondam domini Beltrami, civis, causidicus, et notarius publicus collegiatus casalensis, dictique multum reverendi capituli secretarius» (*Statuta ecclesiae cathedralis...* [1595], p. 25).

⁵⁵ M. VIOLA, *Consolidazioni e codificazioni. Contributo alla storia della codificazione*, Torino 1967³, pp. 1-26.

⁵⁶ Si vedano questa e le norme successivamente ricordate in *Statuta ecclesiae cathedralis...* [1595], p. 4. La regola si trovava già, implicitamente, negli statuti medievali, laddove si suddividevano le prebende della collegiata di Sant'Evasio in sacerdotali, diaconali, suddiaconali, per accedere alle quali l'aspirante doveva avere raggiunto l'età canonica minima richiesta per l'ordinazione. Cfr. gli statuti capitolari di Sant'Evasio del 1293 nell'edizione di *Le carte...*, doc. CCCLIX, p. 181.

⁵⁷ Sessio 24, *de reformatione*, cap. 12, in *Canones et decreta...*, p. 191 e la relativa bibliografia.

⁵⁸ *Statuta ecclesiae cathedralis...* [1595], pp. 23-25.

⁵⁹ Conforme ai decreti tridentini: Sessio 24, *de reformatione*, cap. 12, in *Canones et decreta...*, p. 192.

⁶⁰ *Statuta ecclesiae cathedralis...* [1595], p. 4. La norma del capitolo 3, «quod mota lite ante adeptam possessionem canonicatus, provisus non fruatur distributionibus, secus si post», contempla la circostanza per cui un canonico sia in lite per il possesso della prebenda: se la vertenza viene iniziata prima di ottenere la prebenda, in tale caso il novello canonico non partecipa alle distribuzioni quotidiane e non ha voce in capitolo; in caso contrario sì.

⁶¹ La stessa norma si trova negli statuti medievali del 1286 e 1293: cfr. *Le carte...*, doc. CCCLI, p. 152; *ibi*, doc. CCCLIX, p. 178.

⁶² Cfr. *Liber visitationis...*, c. 30r. Sul problema il visitatore apostolico cita espressamente gli statuti della cattedrale.

⁶³ *Statuta ecclesiae cathedralis...* [1595], p. 5. Sulla settimana di prova dell'arcidiacono, cfr. il capitolo 5, «quod archidiaconus ad hebdomadam probatoriam teneatur», p. 6.

⁶⁴ Sessio 24, *de reformatione*, cap. 14, in *Canones et decreta...*, pp. 194-195. In merito il decreto tridentino parla di «prava consuetudo».

⁶⁵ L. FERRARIS, *Canonicatus...*, art. II, nn. 32-37, p. 59.

⁶⁶ Sulla liceità di questi usi per la provincia ecclesiastica milanese, a titolo esemplificativo, cfr. *Decreta condita in concilio provinciali mediolanensi tertio*, Mediolani 1574, p. 110 ss.; *Constitutiones et decreta sex provincialium synodorum mediolanensium*, Venetiis 1595, lib. III, p. 200, n. 20.

⁶⁷ Cfr. *Liber visitationis...*, cc. 30v-31r. Il visitatore Montiglio prescrisse: «non si facci pagare alcuna cosa neanco sotto titolo di dono a quelli canonici o altri beneficiati che saranno admissi in capitolo o veramente in choro, o alla settimana approbatoria ancorché sia cosa picciola, ma quel ch'è solito pagarsi vaddi tutto in utilità alla sachristia». Come si vede, i canonici hanno deciso, più o meno, nel senso suggerito da Montiglio.

⁶⁸ *Statuta ecclesiae cathedralis...* [1595], pp. 6-7.

⁶⁹ A. BARBOSAE, *Tractatus...*, cap. XXIX, p. 179, nn. 25-26: «Competit igitur praecedentia canonicis quamvis posterius provis nisi aliud in forma coadiutoriae caveatur, quacunq[ue] consuetudine in contrarium non obstante: eadem sacra Congregatio [Rituum dixit] [e cita varie pronunce della Congregazione] coadiutoribus nullam deberi ab aliis canonicis praecedentiam, Casalen. 10 decembris 1619. ubi fuit dictum statutum ecclesiae casalensis disponens quod coadiutores gradatim ascendant, et praecedant posteris canonicis, uti iuri canonico adversans servandum non esse, sed coadiutores post omnes sedere debere». Cfr. *ibi*, n. 22, per la dottrina citata.

⁷⁰ *Statuta ecclesiae cathedralis...* [1595], pp. 7-9.

⁷¹ I.F. DE CONTI, *Transumptum...*, *Statuta nonnulla...* [1513], doc. 90.

⁷² Per esempio, per gli statuti del 1286 e 1293 cfr. *Le carte...*, doc. CCCLI, p. 152, e doc. CCCLX, p. 179. Gli statuti del 1254 prevedevano assenze di trenta giorni al massimo: *ibi*, doc. CCXXXI, p. 31.

⁷³ *Decreti della visita...*, c. 23v: «Li reverendi prevosto, archidiacono et canonici i quali hanno stanze nella canonica, le habitano formalmente cioè standovi di continuo a magnare et dormire altrimenti si habbiano per non residenti, conforme alla costituzione capitolare di questa stessa chiesa fatta sino dell'anno 1323».

⁷⁴ Cfr. *Liber visitationis...*, c. 34v: «le dignità e canonici che hanno casa nella canonica la debbano habitare personalmente, magnando e bevendo in esse di continuo conforme al decreto del concilio provinciale et a quello di monsignore reverendissimo già visitatore [Ragazzoni]».

⁷⁵ *Statuta ecclesiae cathedralis...* [1595], pp. 7-9, anche per le successive citazioni dei capitoli statuari.

⁷⁶ I.F. DE CONTI, *Transumptum...*, *Statuta nonnulla...* [1513], doc. 90.

⁷⁷ Sessio 24, *de reformatione*, cap. 12, in *Canones et decreta...*, p. 192: «Praeterea obrinentibus in eisdem cathedralibus, aut collegiatis dignitates, canonicatus, praebendas, aut portiones, non liceat vigore cuiuslibet statuti aut consuetudinis, ultra tres menses, ab eisdem ecclesiis quolibet anno abesse».

⁷⁸ *Statuta ecclesiae cathedralis...* [1595], pp. 13-14.

⁷⁹ Cfr. *supra* nota 41. Il contenuto dello statuto è consultabile in *Statutum super absentia*, in *Convocati Capitolari...*, vol. II, c. 70r. Il testo afferma: «statuerunt et ordinaverunt, quod quilibet canonicus teneatur facere residentiam per viginti quinque dies singulo mense, et ultra non teneatur residere neque servire ecclesie nisi placuerit. Et inde habeat integram distributionem ac omnia emolumenta sibi provenientia ex servitute ecclesie». Una annotazione coeva spiega: «fuit obtenta confirmatio a sede apostolica que est sub data sexto calendis iunii anno septimo Pauli pape III».

⁸⁰ Ho potuto fare una parziale verifica di questa affermazione per quanto riguarda l'uso, abbastanza simile, praticato dai canonici della cattedrale di Vercelli, di cui è ben noto l'antico legame col territorio di Casale: cfr. *Statuta ecclesiae cathedralis vercellensis reformata anno a nativitate D.N.J.C. 1740*, Vercellis 1740, cap. 8, par. 3, nn. 12-13, p. 33. Cfr. gli statuti della cattedrale di Alessandria risalenti al 1449 (o forse al 1448), tempo nel quale non era prevista ancora una norma come quella casalese, trascritti e pubblicati da F. GASPAROLO, *Constitutiones capitula et statuta ecclesie maioris Alexandrie*, in «Rivista di storia arte archeologia della provincia di Alessandria», VIII, 27 (1899), pp. 9-18, in particolare sulla residenza dei canonici le pp. 10, 11, 12, 13, 14. Mi è stato possibile consultare questo testo statutario del capitolo alessandrino grazie alla segnalazione del geometra Francesco Stradella, segretario della Società di Storia Arte e Archeologia di Alessandria e, soprattutto, grazie alle ricerche del professor Renato Lanzavecchia (autore, tra l'altro, della *Storia della diocesi di Alessandria*, Alessandria 1999), il quale mi assicura di non avere mai trovato esemplari editi di statuti canonici alessandrini posteriori a quelli divulgati dal Gasparolo.

⁸¹ *Decreti della visita...*, c. 25r: «si dichiara conforme al concilio provinciale quarto non valere la costituzione di questo capitolo che chi serve per venticinque giorni partecipi delle distribuzioni quotidiane, come s'avesse servito un mese intiero». Anche monsignor Montiglio ribadì, ma invano, la nullità degli statuti capitolari casalesi su questa materia: cfr. *Liber visitationis...*, cc. 33r-33v. In tale circostanza il contrasto tra le disposizioni dei visitatori apostolici e quelle del capitolo era imperniato da una parte sul valore dei decreti dei concili provinciali, dall'altro sul valore del privilegio ottenuto dal papa Paolo III e sull'antica consuetudine del capitolo di Sant'Evasio: i canonici, in questo come in altri casi, non cedettero e mantennero la loro norma particolare.

⁸² Solo chi è canonico o cappellano ha diritto alle distribuzioni: cfr. *Statuta ecclesiae cathedralis...* [1595], capitolo 44, *de participantibus ex redditibus collegii*, p. 21.

⁸³ *Statuta ecclesiae cathedralis...* [1595], pp. 15-19.

⁸⁴ *Statuta ecclesiae cathedralis...* [1595], p. 15. Il capitolo 24, *de tempore pulsandi campanas ad horas*, p. 15, regola il suono delle campane per segnalare le ore canoniche. Su tutti questi aspetti cfr. gli statuti del 1513 in I.F. DE CONTI, *Transumptum...*, *Statuta nonnulla...* [1513], doc. 90.

⁸⁵ *Statuta ecclesiae cathedralis...* [1595], pp. 16-17. Cfr. gli statuti del 1513 in I.F. DE CONTI, *Transumptum...*, doc. 90.

⁸⁶ *Ibidem*.

⁸⁷ *Statuta ecclesiae cathedralis...* [1595], pp. 17-19.

⁸⁸ Cfr. anche *ibi*, p. 21, il capitolo 43, *de prima missa quotidie ad altare maius celebranda*. Cfr. il testo, quasi simile, degli statuti del 1513: I.F. DE CONTI, *Transumptum...*, *Statuta nonnulla...* [1513], doc. 90.

⁸⁹ *Statuta ecclesiae cathedralis...* [1595], pp. 9-10.

⁹⁰ *Ibi*, p. 10.

⁹¹ Cfr. *Decreti della visita...*, c. 23v: «si procuri di tenere i portici netti di bruttura». I portici sono ovviamente i chiostri medievali della casa capitolare edificati da Federico Barbarossa: su di essi cfr. N. GABRIELLI, *L'arte a Casale...*, p. 19. Il problema si presentò ancora al tempo della visita apostolica di monsignor Montiglio: *Liber visitationis...*, cc. 35r-35v: «il piazza che è in meggio il claustro della canonica qual è molto sporco non si manchi di nettarlo da esso capitolo o vero lo facci netto da quelli che gl'hanno posto le giare et altre lordure per via di raggione né per l'averire

si porti o si getti più spazzatura, né terra, né rottame o altre sorte d'immondizia sopra detto piazza sotto pena di scomunicazione et altre all'arbitrio di monsignor reverendissimo ordinario».

⁹² *Statuta ecclesiae cathedralis...* [1595], pp. 12-13, anche per le successive citazioni dei capitoli statutarî.

⁹³ *Decreti della visita...*, c. 23v. Cfr. *Liber visitationis...*, cc. 34v-35r: «nelle sudette case canonicali non sia lecito mai ad alcun canonico tenerli donne di qual si voglia sorte ancor che non sospette [...] L'altre case prebendali o di qual si voglia beneficio che suonno fuori della canonica, ma vicine a essa, et l'altre ancora patrimoniali parimente vicine non s'affittino a persone che tenghino donne massime sospette [...] la canonica stii sempre di notte serrata [...] guardino i canonici, a' quali sarà permesso d'habitare le case proprie non potendo habitare nella canonica, di non dar scandalo di trebbi, giochi, comertio di donne, et altre simili cose, si come alcuni sin' hora hanno fatto». L'allusione è probabilmente ai costumi non commendevoli, censurati dal vescovo, del canonico Girolamo Vallaro, decapitato nel 1567 come congiurato di Oliviero Capello. Cfr. G.A. DI RICARDONE, *Annali...*, II, pp. 619-621. Sulle case canonicali cfr. A.A. SETTIA, *Sviluppo e struttura di un borgo medievale: Casale Monferrato*, in *Gli statuti di Casale Monferrato del XIV secolo*, a cura di P. Cancian, Alessandria 1978, p. 75, ora in A.A. SETTIA, *Monferrato. Strutture di un territorio medievale*, Torino 1986², p. 142.

⁹⁴ Risale a Giacomo Pistorozzi il più celebre trattato sull'immunità locale dell'età moderna, che riassume le principali ragioni dei curialisti, favorevoli ad applicare con una certa ampiezza il diritto d'asilo - verso i quali propende l'autore -, e dei giurisdizionalisti, totalmente o quasi contrari, in nome del predominio assoluto dello Stato sulle ragioni della Chiesa: cfr. G. PISTOROZZI, *Ragionamento sul diritto de' sacri asili*, Roma 1766. Sul problema cfr. A.C. JEMOLO, *Stato e Chiesa negli scrittori italiani del Seicento e del Settecento*, Torino 1914, pp. 211 ss.

⁹⁵ Per un quadro sistematico della dottrina in materia cfr. anche L. FERRARIS, *Immunitas ecclesiastica*, in *Prompta bibliotheca...*, IV, Romae 1888, art. II, pp. 172-198.

⁹⁶ *Statuta ecclesiae cathedralis...* [1595], p. 11.

⁹⁷ *Ibi*, p. 16. Il testo ricalca gli statuti del 1513: I.F. DE CONTI, *Transumptum...*, *Statuta nonnulla...* [1513], doc. 90.

⁹⁸ *Decreti della visita...*, c. 24r: «in detto capitulo s'alcuno dirà parola ingiuriosa ad altri, sii condannato in scuti cinque [...] et s'alcuno percuotesse l'altro stii per sei mesi in pregione serrato».

⁹⁹ *Decreta condita...*, p. 72, dove si censurano i canonici che parlano «iocose», «scurriliter» o che provocano risse, alterchi, o rivolgono ingiurie ai confratelli. La regola statutaria casalese sembra quasi la parafrasi di questa disposizione di san Carlo Borromeo. Sul santo cardinale cfr. M. DE CERTAN, *Carlo Borromeo, santo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XX, Roma 1977, pp. 260-269.

¹⁰⁰ *Statuta ecclesiae cathedralis...* [1595], pp. 10-12.

¹⁰¹ *Statuta ecclesiae cathedralis...* [1595], p. 23.

¹⁰² *Ibi*, p. 22.

¹⁰³ *Ibidem*.

¹⁰⁴ *Ibi*, pp. 19-21. Sui cappellani cfr. G. VAGLIO, *Il capitolo...*, p. 27. Gli statuti del 1595 dispongono che la collazione delle cappellanie spetta al capitolo, salvi i diritti derivanti dai giuspatronati e le disposizioni particolari dei fondatori delle cappelle (capitolo 36, *de collatione [capellaniarum] fienda per capitulum*. I cappel-

lani, che possono essere sia canonici, sia sacerdoti qualsiasi, debbono risiedere personalmente (capitolo 37, *de residentia capellaniarum*). I cappellani sono obbligati a eleggere un «punctator», un appuntatore che deve controllare la frequenza alle ore corali e l'adempiimento delle funzioni dei cappellani, anche al fine di sanzionare gli inadempienti e di dividere tra essi la somma di 200 lire imperiali che il massaro capitolare assegna annualmente a loro (capitolo 38, *de punctatore per capellanos eligendo, et de distributione inter eos fienda*). I cappellani durante la liturgia delle ore in coro, nelle processioni o nelle altre cerimonie pubbliche debbono portare sulla cotta un cappuccio di panno viola (capitolo 39, *de caputio per capellanos deferendo*). I cappellani debbono celebrare le messe prescritte nelle tavole di fondazione di ciascuna cappellania e ricevere gli emolumenti prescritti (capitoli 40, 41, e 43: *de missis per capellanos super propriis altaribus celebrandis: de celebratione missarum ad altaria capellaniarum per capitulum assumpta; de prima missa quotidie ad altare maius celebranda*). Chi ottiene più di una cappellania, con l'onere di più messe al giorno, deve soddisfare i suoi obblighi delegando ad altri la celebrazione delle messe (capitolo 42, *de obtinente plures capellanias*).

¹⁰⁵ G. VAGLIO, *Il capitolo...*, p. 26.

¹⁰⁶ Per qualche notizia sui canonici della cattedrale casalese simpatizzanti per il giansenismo e, di conseguenza, amici dei fratelli De Conti, rinvio a P. STELLA, *Giansenisti...*, p. 42 ss.; cfr. *supra* la nota 13.

¹⁰⁷ Cfr. *Atti e decreti del concilio diocesano di Pistoia dell'anno MDCCLXXXVI*, Firenze 1788, sessione V, soprattutto le pp. 170-177. Sul vescovo Scipione De' Ricci, promotore del celebre sinodo e sulle sue deliberazioni, quasi interamente condannate come eretiche e scismatiche da papa Pio VI con la bolla *Auctorem fidei*, per tutti si veda: *Il sinodo di Pistoia del 1786. Atti del Convegno internazionale per il secondo centenario, Pistoia-Prato, 25-27 settembre 1986*, a cura di C. Lamioni, Roma 1991.

¹⁰⁸ G. CAPPELLETTI, *Le chiese d'Italia...*, XIV, p. 591; G. VAGLIO, *Il capitolo...*, p. 27.

¹⁰⁹ R. BERTOLINO, *La tutela dei diritti nella Chiesa. Dal vecchio al nuovo Codice di diritto canonico*, Torino 1983, pp. 31-37, soprattutto sul processo canonico; J. GAUDEMET, *Storia del diritto...*, p. 714.

¹¹⁰ *La Littera circularis, Ad reverendissimos episcopos, de statutis capitularibus conficiendis vel emendandis*, emanata il 25 luglio 1923 dalla Congregazione del Concilio, è consultabile in "Acta Apostolicae Sedis", XV (1923), p. 453. Il comportamento del capitolo casalese, come di moltissimi altri, obbedienti alle prescrizioni supreme ma forse con qualche disagio o una certa difficoltà di adattamento, è emblematico della nuova situazione creata dal codice: il quale è vero che da un lato imponeva una certa uniformità, limitando l'autonomia dei capitoli, ma dall'altro consentiva un più ordinato svolgimento della vita ecclesiale, centrale e locale, grazie a una legge più adatta ai tempi.

¹¹¹ È noto che la distinzione tra *personae, res, actiones* risale al diritto romano, al modello delle *Institutiones* di Gaio, recepito da Giustiniano nelle proprie *Institutiones* inserite nel *Corpus iuris civilis*; a livello canonistico la tripartizione gaiana fu assai applicata e divulgata da Claudio Lancellotti, il quale pubblicò nel 1563 le sue *Institutiones iuris canonici* suddividendo la materia in *personae, res, actiones*.